
Circolare di studio n. 1/2019

Periodo 16 - 31 Gennaio 2019

Gianluca Mollichella
Commercialista
Via Comano 95
00139 Roma
Tel 06.8719.4524
06.8719.8259
Fax 06.6449.0327
gianluca@mollichella.com

Sommario

<i>Bene a sapersi</i>	3
Regole per l'adesione al nuovo regime forfetario	3
Soggetti che si devono considerare esclusi dall'applicazione del regime forfetario.....	6
Flat tax dal 2020 non costituisce un effettivo ampliamento del regime forfetario.....	7
Rimborso Iva con visto di conformità	8
Conguaglio di fine anno 2018 dei contributi previdenziali	9
<i>Agenda</i>	13
Principali scadenze dal 16 al 31 gennaio 2019.....	13
<i>Indici & dati</i>	25
Coefficienti di rivalutazione del TFR.....	25
TFR-Serie storiche	25
Indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati	26
Variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.....	27
Variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese di due anni precedenti	28
Coefficienti per tradurre valori monetari dal mese di gennaio 1947.....	29
Variazioni percentuali intercorrenti tra i periodi sottoindicati	31
Coefficienti per la rivalutazione dei crediti di lavoro maturati e pagati dopo il 1° novembre 1991	33
<i>Check list operativo</i>	34
Fatture da emettere e da ricevere dei soggetti in contabilità semplificata per cassa.....	34
<i>Dossier Casi e Contabilità</i>	38
Rilevazione in contabilità generale d'impresa della quota deducibile dell'Imu pagata sugli immobili strumentali	38
Ravvedimento operoso per l'omesso o insufficiente versamento del saldo Imu 2018	39

Bene a sapersi

Regole per l'adesione al nuovo regime forfetario

L'art. 1, comma 9, della legge di bilancio 2019, nel modificare l'art. 1, commi da 54 a 89, della L. 23 dicembre 2014, n. 190, ha ristrutturato, semplificando le modalità di accesso, l'operatività del "regime fiscale agevolato per autonomi", stabilendo che lo stesso può validamente essere utilizzato dalle persone fisiche esercenti, in forma individuale, attività:

- d'impresa;
- di arti;
- e:
- di professioni.

Si tratta di un regime che deve essere considerato in *operatività naturale* da parte soggetti predetti che nell'anno precedente hanno:

- conseguito ricavi;
- o:

- percepito compensi;

fino a un massimo di € 65.000,00, ragguagliati ad anno, e, quindi, applicabile anche ai soggetti già in attività, tenendo presente, comunque, che è consentita l'opzione per l'applicazione del regime ordinario, con il vincolo minimo triennale.

Si è precisato "ragguagliati ad anno", in quanto se l'inizio di un'attività avvenuta nel corso del periodo d'imposta 2018, i limiti stabiliti per i ricavi e/o per i compensi devono necessariamente essere valutati, come indicato nel seguente prospetto:

<i>Giorni di competenza del periodo d'imposta</i>	<i>Valore soglia dei ricavi/compensi di ragguaglio a € 65.000,00</i>
30	€ 5.342,47
60	€ 10.684,93
90	€ 16.027,40
120	€ 21.369,86
150	€ 26.712,33
180	€ 32.054,79
210	€ 37.397,26
240	€ 42.739,73
270	€ 48.082,19
310	€ 53.424,66
340	€ 58.767,12
365	€ 65.000,00

Esempio: si ipotizzi una persona fisica che ha iniziato un'attività d'impresa il giorno 3 ottobre 2018 (compreso).

Ai fini della verifica dell'eventuale superamento del limite di ricavi conseguiti nell'esercizio precedente, il soggetto deve ragguagliare ad anno la soglia prevista di € 65.000,00.

Poiché gli effettivi giorni di esercizio dell'attività sono stati 90 (e cioè: 29 del mese di ottobre, 30 del mese di novembre e 31 del mese di dicembre), da cui si deduce che la soglia limite di ricavi è data dal seguente rapporto:

$$(65.000,00 \times 90)$$

----- = € 16.027,40

365

Ne deriva, che in soggetto, per poter validamente accedere al regime fiscale agevolato per autonomi deve verificare di non aver conseguito, nel periodo d'imposta precedente, ricavi superiori a € € 16.027,40.

Per i soggetti che hanno aderito al "regime fiscale agevolato per autonomi" o "regime forfetario", il reddito da assoggettare all'imposta sostitutiva del 15% (ridotta al 5% per i soggetti considerati start up), deve essere determinato forfetariamente mediante l'applicazione di coefficienti di redditività differenti a seconda dell'attività esercitata, tenendo in considerazione che il computo dell'entità complessiva annua dei ricavi e/o dei compensi deve necessariamente avvenire secondo il "principio di cassa" e, quindi, di conseguenza, trovano riscontro solamente quelli che hanno effettivamente avuto manifestazione numeraria.

In concreto, il reddito imponibile deve essere individuato applicando all'ammontare:

- dei ricavi percepiti;

o:

- dei compensi incassati;

il previsto coefficiente di redditività nella misura espressamente stabilita in relazione all'appartenenza ad un settore individuato e diversificata a seconda del codice Ateco che contraddistingue l'attività esercitata, come da seguente sintetico prospetto:

<i>gruppo di settore</i>	<i>codici attività Ateco 2007</i>	<i>coefficiente redditività</i>
Industrie alimentari e delle bevande	(10 – 11)	40%
Commercio all'ingrosso e al dettaglio	45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9	40%
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande	47,81	40%
Commercio ambulante di altri prodotti	47.82 – 47.89	54%
Costruzioni e attività immobiliari	(41 – 42 – 43) – (68)	86%
Intermediari del commercio	46,1	62%
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	(55 – 56)	40%
Attività Professionali, Scientifiche, Tecniche, Sanitarie, di Istruzione, Servizi Finanziari ed Assicurativi	(64 – 65 – 66) – (69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75) – (85) – (86 – 87 – 88)	78%
Altre attività economiche	(01 – 02 – 03) – (05- 06 – 07 – 08 – 09) – (12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33) – (35) – (36 – 37 – 38 – 39) – (49 – 50 – 51 – 52 – 53) – (58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63) – (77 – 78 – 79 –	67%

	80 – 81 – 82) - (84) – (90 – 91 – 92 – 93) – (94 – 95 – 96) – (97 – 98) – (99)	
--	---	--

Sul *reddito imponibile* deve essere applicata, come detto, un'imposta sostitutiva:

- dell'imposta sui redditi;
- delle addizionali regionali e comunali;
- e:
- dell'Irap-imposta regionale sulle attività produttive;

pari al 15%, tenendo presente che l'individuazione forfetaria del *reddito imponibile* su cui procedere a conteggiare il *coefficiente di redditività* determina la sussistenza di una palese indifferenza generalizzata degli oneri effettivamente sostenuti nel corso del periodo d'imposta da parte del soggetto che applica il "regime fiscale agevolato per autonomi" o "regime forfetario", anche in relazione alla loro inerenza con l'attività d'impresa o di lavoro autonomo posta in essere. Per poter aderire al "regime fiscale agevolato per autonomi" o "regime forfetario", i contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni, che, come accennato, hanno conseguito ricavi e/o percepito compensi, nel corso nell'anno precedente, fino a un massimo di € 65.000,00, tenendo presente che nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici Ateco, è necessario assumere la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.

Non possono avvalersi del regime in argomento:

- le persone fisiche che si avvalgono:
 - di regimi speciali ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;
 - o:
 - di regimi forfetari di determinazione del reddito;
- i soggetti non residenti, a eccezione di quelli che sono residenti:
 - in uno degli Stati membri dell'Unione europea;
 - o:
 - in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni;e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% di quello complessivamente prodotto;
- i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni:
 - di fabbricati o porzioni di fabbricato;
 - di terreni edificabili;
 - di mezzi di trasporto nuovi;
- le persone fisiche la cui attività risulta esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali:
 - sono in corso rapporti di lavoro;
 - o:
 - erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta;o nei riguardi di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro;
- gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all'esercizio dell'attività:
 - a società di persone;
 - ad associazioni;

- a imprese familiari;
o che controllano direttamente o indirettamente:

- società a responsabilità limitata;
- associazioni in partecipazione;

che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli stessi esercenti attività d'impresa, arti o professioni.

Quest'ultima esclusione riguarda solamente i soggetti che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni.

Soggetti che si devono considerare esclusi dall'applicazione del regime forfetario

Oltre a coloro che non risultano in possesso dei previsti requisiti, si devono considerare *esclusi* dall'applicazione del *regime fiscale agevolato per autonomi*, coloro che:

- si avvalgono di regimi speciali IVA, quali a titolo meramente indicativo:

<i>Regimi speciali IVA</i>	<i>Riferimenti normativi</i>
Agenzie di vendite all'asta di oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione	art. 40- <i>bis</i> del D.L. 41/1995
Agenzie di viaggi e turismo	art. 74- <i>ter</i> del decreto Iva
Agricoltura e attività connesse e pesca	artt. 34 e 34- <i>bis</i> del decreto Iva
Agriturismo	art. 5, comma 2, della L. 413/1991
Commercio dei fiammiferi	art. 74, comma 1, del decreto Iva
Editoria	art. 74, comma 1, del decreto Iva
Gestione di servizi di telefonia pubblica	art. 74, comma 1, del decreto Iva
Intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla Tariffa allegata al D.P.R. 640/1972	art. 74, comma 6, del decreto Iva
Rivendita di beni usati, di oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione	art. 36 del D.L. 41/1995
Rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta	art. 74, comma 1, del decreto Iva
Vendita sali e tabacchi	art. 74, comma 1, del decreto Iva
Vendite a domicilio	art. 25- <i>bis</i> , comma 6, del D.P.R. 600/73

- utilizzano specifici regimi forfetari di determinazione del reddito, come, a titolo meramente indicativo:
 - l'attività di allevamento di animali rientranti nell'ambito del disposto di cui al comma 5 dell'art. 56 del Tuir, in quanto posta in essere oltre i limiti fissati dall'art. 32, comma 2, lettera b), del medesimo testo unico che disciplina l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attività dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione insiste);
 - le attività agricole, di cui all'art. 56-*bis*, comma 2, del Tuir, riguardanti la manipolazione, conservazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione di prodotti diversi da

quelli indicati nell'art. 32, comma 2, lettera c), ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, il cui reddito viene determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, conseguiti con tali attività, con uno specifico coefficiente di redditività. Tale divieto, che assume il ruolo di specifico "requisito", tende ad evitare che, per effetto della partecipazione negli organismi predetti, il contribuente possa conseguire un reddito di partecipazione (d'impresa o di lavoro autonomo) che, per evidenti motivi, non è assoggettabile all'imposta sostitutiva espressamente prevista dal regime medesimo.

Flat tax dal 2020 non costituisce un effettivo ampliamento del regime forfetario

Il nuovo "regime forfetario" è operativo dal 1° gennaio 2019, mentre quello della "flat tax" troverà applicazione dall'anno successivo.

Infatti, dal 1° gennaio 2020, alle persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che, nel periodo d'imposta precedente a quello per il quale è stata presentata la dichiarazione dei redditi, hanno conseguito ricavi o percepito compensi tra 65.001 e 100.000 euro, ragguagliati ad anno, si renderà applicabile al *reddito d'impresa o di lavoro autonomo, determinato con le modalità ordinarie*, un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito, delle addizionali regionali e comunali Irpef e dell'Irap con aliquota al 20%.

Tale imposta sostitutiva trova applicazione, come detto dal 2020, ai soggetti che non rientrano nel nuovo regime forfetario, tenendo presente che, nell'individuazione del limite predetto:

- a) non rilevano gli ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili, che i contribuenti possono indicare nelle dichiarazioni fiscali per i periodi d'imposta in cui trovano applicazione gli indici sintetici di affidabilità fiscale, per migliorare il proprio profilo di affidabilità e accedere all'apposito regime premiale;
- b) se il contribuente esercita contemporaneamente differenti attività, si deve necessariamente assumere la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle attività esercitate.

Inoltre, si devono tenere in considerazione anche le esclusioni che non consentono di applicare l'imposta sostitutiva e cioè:

- le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
- i soggetti non residenti, a eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo che assicurano un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75 per cento del reddito complessivamente prodotto;
- i soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato e di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;
- gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente a società di persone, ad associazioni o imprese familiari (di cui all'articolo 5 del citato TUIR), a SRL o ad associazioni in partecipazione. Per effetto delle modifiche apportate al Senato, si specifica che l'esclusione opera per i soggetti che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni;

- le persone fisiche che esercitano la propria attività prevalentemente nei confronti dei datori coi quali siano in essere rapporti di lavoro o lo siano stati nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti riconducibili ai medesimi datori di lavoro.

Inoltre, ai fini amministrativi-fiscali l'applicazione del regime della flat tax con operatività dell'imposta sostitutiva alle persone fisiche:

- esonera dall'applicazione dell'IVA e dai relativi adempimenti, analogamente a quanto previsto per gli aderenti al regime forfetario;
- mantiene, tuttavia, fermo l'obbligo di fatturazione elettronica previsto dal D.Lgs. 5 agosto 2015 n. 127;

in quanto il reddito d'impresa o di lavoro autonomo deve risultare determinato con i criteri ordinari e, di conseguenza, si ritiene che il regime naturale per la determinazione del reddito imponibile dovrebbe essere quello tipico della contabilità semplificata, salva l'opzione per la contabilità ordinaria, con riferimento alla disciplina dettata dal Tuir.

Rimborso Iva con visto di conformità

Ai fini operativi è opportuno tenere in considerazione che la *polizza assicurativa*, stipulata dai professionisti con visto di conformità, *per consentire il rimborso dell'Iva a credito* deve necessariamente risultare adeguata al numero:

- dei contribuenti assistiti;
- dei visti di conformità apposti;
- delle asseverazioni formalizzate;
- delle certificazioni tributarie rilasciate;

e, quindi, non in relazione all'entità del credito chiesto a rimborso.

Ne deriva, di conseguenza, che anche nella situazione in cui dalla polizza di assicurazione risulta un massimale di ammontare inferiore alla somma chiesta a rimborso, il contribuente non è tenuto a prestare altra garanzia.

Infatti, al riguardo, si pone in rilievo che l'art. 38 *bis*, comma 3, del decreto Iva, dispone che, i rimborsi di ammontare superiore a € 30.000,00 devono essere eseguiti previa presentazione della relativa dichiarazione o istanza da cui emerge il credito recante il visto di conformità o la prevista sottoscrizione alternativa, con allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante, in relazione alle caratteristiche soggettive del contribuente, che:

- il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40%;
- la consistenza degli immobili non si è ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40% per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata;
- l'attività svolta non risulta cessata, né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili;
- non risultano cedute, se la richiesta di rimborso viene presentata da società di capitali non quotate nei mercati regolamentati nell'anno precedente la richiesta, azioni o quote della società medesima per un ammontare superiore al 50 per cento del capitale sociale;
- sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.

In concreto, da quanto accennato, si deduce che risulta *eliminato l'obbligo generalizzato di prestare la garanzia*, che rimane, però, operativo, in caso di crediti chiesti a rimborso di importo superiore a € 30.000,00, quando si verificano le cosiddette "situazioni di rischio", nel qual caso detti rimborsi possono essere *eseguiti previa prestazione della garanzia* quando richiesti da soggetti passivi:

- esercenti un'attività d'impresa da meno di due anni diversi (escluse le start-up innovative);
- ai quali, nei due anni antecedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell'imposta dovuta o del credito dichiarato superiore:

- al 10% degli importi dichiarati, se questi non superano € 150.000,00;
- al 5% degli importi dichiarati, se questi superano € 150.000,00, ma non superano € 1.500.000,00;
- all'1% degli importi dichiarati, o comunque a € 150.000,00, se gli importi dichiarati superano € 1.500.000,00;

compresi:

- i soggetti passivi che:
 - presentano la dichiarazione o l'istanza da cui emerge il credito richiesto a rimborso priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa;
 - o:
 - non presentano la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- richiedono il rimborso dell'eccedenza detraibile risultante all'atto della cessazione dell'attività.

Il successivo comma 5 dell'articolo citato individua, poi, le diverse modalità con le quali la garanzia può essere prestata.

La presenza della garanzia assicura all'Erario la possibilità di recuperare il credito rimborsato, qualora se ne ravvisi successivamente la non spettanza.

Per quanto attiene alla disciplina inerente all'apposizione del *visto di conformità* da parte del professionista abilitato, si ritiene opportuno puntualizzare, come già accennato, che sussiste l'obbligo di sottoscrizione di una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato:

- al numero dei contribuenti assistiti;
 - al numero dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciati;
- e, comunque:
- non inferiore a € 3.000.000,00;

al fine di garantire ai propri clienti il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall'attività prestata e al bilancio dello Stato o del diverso ente impositore.

La polizza assicurativa, tende, quindi, a garantire il completo risarcimento ai contribuenti dell'eventuale danno arrecato, anche di entità minima, nonché il risarcimento delle sanzioni amministrative irrogate ai soggetti che rilasciano il visto di conformità o l'asseverazione infedele.

In concreto, poiché si tratta di una *responsabilità civilistica* nei confronti del cliente e del terzo creditore.

Pertanto, nell'ipotesi in cui una società ha presentato un'istanza di rimborso corredata da visto di conformità per € 5.000.000,00 (o, anche di entità superiore), il professionista abilitato a svolgere l'attività di assistenza fiscale deve necessariamente aver stipulato una polizza assicurativa con massimale pari a € 3.000.000,00.

Al riguardo, nel rispetto delle vigenti normative, il suddetto visto di conformità non si può considerare privo di efficacia, in quanto non sussiste alcun obbligo per il contribuente a prestare garanzia per ottenere il credito chiesto a rimborso - né totale né parziale - salvo che lo stesso non si trovi in uno dei casi considerati di rischio.

Conguaglio di fine anno 2018 dei contributi previdenziali

I datori di lavoro hanno la possibilità di effettuare le operazioni di conguaglio di fine anno 2018 dei contributi previdenziali e assistenziali, oltre che con la denuncia di competenza del mese di "dicembre 2018", anche con quella di competenza di "gennaio 2019" (scadenza di pagamento 16 febbraio 2019), attenendosi alle modalità indicate con riferimento alle singole fattispecie.

Considerato, inoltre, che i conguagli possono riguardare anche il Tfr-trattamento di fine rapporto al Fondo di Tesoreria e le misure compensative, le inerenti operazioni possono validamente risultare inserite anche nella denuncia di "febbraio 2019" (scadenza di pagamento 16 marzo 2019), senza aggravio di oneri accessori, tenendo, in ogni caso, in considerazione che sussiste l'obbligo del versamento o del recupero dei contributi dovuti sulle componenti variabili della retribuzione nel mese di gennaio 2019.

Gli eventi o gli *elementi variabili della retribuzione* da considerare riguardano:

- astensioni dal lavoro;
- compensi per lavoro straordinario;

- congedi matrimoniali;
- giornate retribuite per donatori sangue;
- indennità di trasferta o missione;
- indennità economica di malattia o maternità anticipate dal datore di lavoro per conto dell'Inps;
- indennità per ferie non godute;
- indennità riposi per allattamento;
- integrazioni salariali (non a zero ore);
- permessi non retribuiti;
- riduzioni delle retribuzioni per infortuni sul lavoro indennizzabili dall'Inail.

Agli elementi ed eventi predetti si possono considerare assimilabili anche:

- i congedi parentali in genere;
- i prestiti ai dipendenti;
- l'indennità di cassa;

nonché i ratei di retribuzione del mese precedente (per effetto di assunzione intervenuta nel corso del mese) successivi alla elaborazione delle buste paga, ferma restando la collocazione temporale dei contributi nel mese in cui è intervenuta l'assunzione stessa.

Al riguardo, è bene considerare che mentre non occorre operare alcun accorgimento se l'assunzione è intervenuta nei mesi da gennaio a novembre, se la stessa avviene a dicembre, se i ratei si corrispondono nella retribuzione di gennaio, è necessario evidenziare l'evento nel flusso UniEmens, in quanto, ai fini dell'imputazione nella posizione assicurativa e contributiva del lavoratore, gli elementi variabili della retribuzione devono risultare imputati secondo il *principio della competenza* (dicembre 2018), mentre, ai fini dell'assoggettamento al regime contributivo (aliquote, massimali, agevolazioni, ecc.), si devono considerare retribuzione del mese di gennaio 2019, salvo il caso di imponibile negativo in relazione al quale la contribuzione non dovuta deve essere recuperata nel suo effettivo ammontare.

Anche ai fini della Certificazione Unica 2019 e della dichiarazione 770/2019, i datori di lavoro devono tenere in considerazione le predette variabili retributive, nel computo dell'imponibile dell'anno 2018.

Per quanto attiene al massimale annuo per l'individuazione della base contributiva e pensionabile degli iscritti a forme pensionistiche obbligatorie, privi di anzianità contributiva, successivamente al 31 dicembre 1995 o per coloro che optano per il calcolo della pensione con il sistema contributivo, si segnala che lo stesso è pari, per l'anno 2018, a € 101.427,00, tenendo presente che:

- il massimale non è frazionabile a mese e a esso occorre fare riferimento anche se l'anno risulta retribuito solo in parte;
- nell'ipotesi di rapporti di lavoro successivi, le retribuzioni percepite in costanza dei precedenti rapporti, si cumulano ai fini dell'applicazione del massimale. Il lavoratore dipendente è, quindi, tenuto a esibire ai datori di lavoro successivi al primo la Certificazione Unica rilasciata dal precedente datore di lavoro o presentare una dichiarazione sostitutiva;
- in caso di rapporti simultanei le retribuzioni derivanti dai due rapporti si cumulano agli effetti del massimale. Ciascun datore di lavoro, sulla base degli elementi che il lavoratore è tenuto a fornire, provvederà a sottoporre a contribuzione la retribuzione corrisposta mensilmente, sino a quando, tenuto conto del cumulo, venga raggiunto il massimale. Nel corso del mese in cui si verifica il superamento del tetto, la quota di retribuzione imponibile ai fini pensionistici deve essere calcolata per i due rapporti di lavoro in misura proporzionalmente ridotta;
- se coesistano nell'anno rapporti di lavoro subordinato e rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o similari, che comportano l'iscrizione alla Gestione Separata *ex lege* n. 335/1995, ai fini dell'applicazione del massimale, le retribuzioni derivanti da rapporti di lavoro subordinato non si cumulano con i compensi percepiti a titolo di collaborazione coordinata e continuativa.

Per quanto attiene:

- *al contributo aggiuntivo Ivs 1% (a carico del lavoratore)*, di cui all'art. 3-ter della L. 14 novembre 1992, n. 438, in favore di quei regimi pensionistici che prevedano aliquote contributive a carico dei lavoratori inferiori al 10%, da applicare sulla quota eccedente il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile, che è stata individuata, per l'anno 2018, nel limite di € 46.630,00 che, rapportato a dodici

mesi, è pari a € 3.886,00. Ai fini del versamento di detto contributo, si rammenta che deve essere osservato il metodo della mensilizzazione del limite della retribuzione; tale criterio può rendere necessario procedere ad operazioni di conguaglio, a credito o a debito del lavoratore, degli importi dovuti a tale titolo. Le operazioni di conguaglio si rendono, altresì, necessarie nel caso di rapporti di lavoro simultanei o che si susseguono nel corso dell'anno civile. In tale ultimo caso, le retribuzioni percepite in costanza di ciascun rapporto si cumulano ai fini del superamento della prima fascia di retribuzione pensionabile.

Ai fini delle operazioni di conguaglio, se gli adempimenti contributivi vengano assolti con la denuncia del mese di gennaio 2019, gli elementi variabili della retribuzione non incidono sulla determinazione del tetto 2018 di € 46.630,00. Ai fini del regime contributivo, infatti, dette componenti vengono considerate retribuzione di gennaio 2019;

- *all'assoggettamento a contribuzione del compenso per ferie non godute*, anche se non corrisposto, può essere assolto nel mese successivo a quello in cui maturano i compensi, tenendo presente, in ogni caso, che l'individuazione del momento in cui sorge l'obbligo contributivo sul compenso ferie non costituisce limite temporale al diritto del lavoratore di fruire effettivamente delle stesse. Si può, quindi, verificare il caso in cui queste vengano effettivamente godute in un periodo successivo a quello dell'assoggettamento contributivo. In tale ipotesi il contributo versato sulla parte di retribuzione corrispondente al "compenso ferie" non è più dovuto e deve essere recuperato a cura del datore di lavoro e il relativo compenso deve essere portato in diminuzione dell'imponibile dell'anno (o del mese) al quale era stato imputato;
- *ai fringe benefit*, tenendo in considerazione che l'art. 51, comma 3, del Tuir stabilisce che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se, complessivamente, di importo non superiore, nel periodo di imposta, a € 258,23 e che, se il valore in questione è superiore a detto limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito, tenendo in considerazione che al fine di rendere più agevole la fruizione dei benefit, l'erogazione di beni e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale.

Nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore dei beni o dei servizi prestati risulti superiore al predetto limite l'azienda dovrà provvedere ad assoggettare a contribuzione il valore complessivo e non solo la quota eccedente.

Per la determinazione del predetto limite si dovrà tener conto anche di quei beni o servizi ceduti da eventuali precedenti datori di lavoro.

Ai soli fini previdenziali, in caso di superamento del limite di € 258,23, il datore di lavoro che opera il conguaglio deve necessariamente provvedere al versamento dei contributi solo sul valore dei fringe benefits da lui erogati (diversamente da quanto avviene ai fini fiscali).

Per le operazioni di conguaglio i datori di lavoro devono:

- aumentare la retribuzione imponibile del mese cui si riferisce la denuncia l'importo dei fringe benefits dagli stessi corrisposti qualora, anche a seguito di cumulo con quanto erogato dal precedente datore di lavoro, risulti complessivamente superiore ad € 258,23 nel periodo d'imposta e non sia stato assoggettato a contribuzione nel corso dell'anno;
- trattenere al lavoratore la differenza dell'importo della quota del contributo a carico dello stesso non trattenuta nel corso dell'anno;
- la quantificazione forfetaria del valore economico dell'utilizzo in forma privata del veicolo (autovettura, motociclo, ciclomotore) di proprietà del datore di lavoro (o committente) e assegnata in uso promiscuo al lavoratore, l'art. 51, comma 4, lett. a) del Tuir, dispone che tale calcolo deve risultare effettuato sulla base di una percorrenza annua totale del veicolo di 15.000 km e riferendone una parte di essi all'uso privato; la percentuale prevista dalla norma è 30% ($15.000 \times 30\% = 4.500 \times \text{valore km tariffe ACI} = \text{misura del fringe benefit}$);
- *la determinazione in denaro del compenso in natura relativo ai prestiti erogati ai dipendenti*, si deve assumere il 50% della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento

vigente al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi. Al riguardo, si ricorda che la vigente misura del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principale dell'Eurosistema, fissato dalla Banca centrale Europea, (ex tasso ufficiale di riferimento) è pari a 0,00%.

Nelle ipotesi:

- di operazioni societarie, che comportano il passaggio di lavoratori ai sensi dell'art. 2112 del codice civile;
- di cessione del contratto di lavoro;

le operazioni di conguaglio dei contributi previdenziali devono necessariamente risultare effettuate dal datore di lavoro subentrante, tenuto al rilascio della Certificazione Unica, con riferimento alla retribuzione complessivamente percepita nell'anno, incluse le erogazioni fissate dalla contrattazione di secondo livello, le erogazioni liberali e i fringe benefits.

Agenda

Principali scadenze dal 16 al 31 gennaio 2019

Giorno	Adempimento	Fatto/ da fare
16	ACCISE-ENERGIA ELETTRICA Pagamento dell'accisa sull'energia elettrica in rata d'acconto, calcolata in relazione ai consumi dell'anno precedente.	
16	ACCISE-IMPOSTA DI FABBRICAZIONE E CONSUMO Pagamento delle accise sui prodotti immessi in consumo nel corso nel periodo dal 16 al 31 dicembre dell'anno precedente.	
16	ADDIZIONALE SU BONUS E STOCK OPTIONS I soggetti che operano nel settore finanziario che, nel corso del mese precedente hanno corrisposto compensi a dirigenti e/o a amministratori, sotto forma di bonus e stock options, che eccedono la parte fissa della retribuzione, devono procedere al pagamento della conseguente addizionale.	
16	ASSISTENZA FISCALE-MODELLO 730 Il datore di lavoro o sostituto d'imposta deve comunicare ai propri dipendenti l'intenzione di prestare assistenza fiscale diretta.	
16	BONIFICI RELATIVI A SPESE DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO O DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI Pagamento da parte delle banche e di Poste Italiane delle ritenute alla fonte che sono state operate nel corso del mese precedente sui bonifici di pagamento degli oneri e/o delle spese di recupero del patrimonio edilizio o di riqualificazione energetica degli edifici, che beneficiano della prevista detrazione fiscale.	
16	CASAGIT - DENUNCIA E VERSAMENTO CONTRIBUTI Pagamento, da parte dei datori di lavoro che hanno alle proprie dipendenze giornalisti e praticanti giornalisti, dei contributi inerenti al mese precedente.	
16	CONDOMINI PER APPALTI DI OPERE E/O DI SERVIZI I condomini che, nel corso del mese precedente, hanno corrisposto corrispettivi per appalti di opere e/o di servizi che risultano posti in essere nell'esercizio di impresa o che sono qualificabili come redditi diversi, devono procedere al pagamento, utilizzando il modello F24, delle ritenute alla fonte operate, tenendo presente che il versamento della ritenuta Irpef effettuata dal condominio in qualità di sostituto di imposta nei confronti dell'appaltatore può essere effettuata al raggiungimento di una soglia minima della ritenuta medesima pari a € 500,00, in quanto se l'entità della ritenuta alla fonte è inferiore al predetto importo, il versamento può essere eseguito entro le scadenze del 30 giugno e del 20 dicembre di ogni anno.	
16	CONSORZI DI BONIFICA-VERSAMENTO CONTRIBUTI FONDO QUIESCENZA DIPENDENTI CONSORZIALI FISSI Pagamento all'Enpaia, da parte dei Consorzi di bonifica, dei contributi relativi al fondo quiescenza per il <i>mese precedente</i> e spettanti ai lavoratori dipendenti rientranti nella sfera di applicazione dei contratti collettivi nazionali, che sono considerati consorziali fissi con rapporto di ruolo a tempo indeterminato e/o a termine.	
16	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI-COLTIVATORI DIRETTI, COLONI E MEZZADRI Pagamento all'INPS dei contributi inerenti al trimestre solare precedente per i coltivatori diretti, i coloni e i mezzadri, nonché per gli Iap-imprenditori agricoli professionali.	

Giorno	Adempimento	Fatto/ da fare
16	CONTRIBUZIONE INPS-ADEMPIMENTO INERENTI AI RAPPORTI DI LAVORO Versamento della contribuzione da parte dei datori di lavoro calcolato sui compensi erogati ai lavoratori dipendenti e soggetti assimilati <i>nel corso del mese precedente</i> .	
16	CONTRIBUZIONE INPS-GESTIONE EX ENPALS Pagamento, da parte dei soggetti che svolgono l'attività nell'ambito dei settori dello sport e dello spettacolo, dei contributi inerenti <i>al mese precedente</i> per i compensi erogati agli sportivi professionisti e/o ai lavoratori dello spettacolo.	
16	CONTRIBUZIONE INPS-GESTIONE SEPARATA-BORSE DI STUDIO I soggetti che, <i>nel corso del mese precedente</i> hanno erogato borse di studio per la frequenza di corsi di dottorato di ricerca e/o eventuali assegni di ricerca o per attività di tutoraggio, devono procedere al pagamento dei contributi inerenti <i>al mese precedente</i> .	
16	CONTRIBUZIONE INPS-GESTIONE SEPARATA-COMPENSI I soggetti che, <i>nel corso del mese precedente</i> hanno erogato compensi a collaboratori coordinati e assimilati, devono procedere al pagamento dei contributi inerenti a detto periodo.	
16	CONTRIBUZIONE INPS-GESTIONE SEPARATA-LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI I soggetti che, <i>nel corso del mese precedente</i> hanno erogato compensi a lavoratori autonomi occasionali, devono procedere, se l'entità del reddito annuo che deriva da tale attività per il soggetto percipiente risulta superiore a € 5.000,00, al pagamento dei contributi inerenti <i>al mese precedente</i> per l'importo eccedente il limite predetto.	
16	CONTRIBUZIONE INPS-GESTIONE SEPARATA-PROVVIGIONI VENDITE A DOMICILIO I soggetti che, <i>nel corso del mese precedente</i> hanno erogato provvigioni per vendite a domicilio, devono procedere, se l'entità del reddito annuo che deriva da tale attività per il soggetto percipiente risulta superiore a € 5.000,00, al pagamento dei contributi inerenti al mese precedente nella misura del 78% dell'importo eccedente il limite predetto.	
16	CONTRIBUZIONE INPS-SPEDIZIONIERI DOGANALI Versamento del contributo Inps sui compensi erogati agli spedizionieri doganali <i>nel corso del mese precedente</i> .	
16	CONTRIBUZIONE PESCATORI AUTONOMI Pagamento, da parte dei pescatori autonomi, della contribuzione dovuta mensilmente mediante versamento - direttamente o per il tramite degli intermediari abilitati - utilizzando il modello F24.	
16	DIVIDENDI E UTILI CORRISPOSTI NEL TRIMESTRE SOLARE PRECEDENTE-RITENUTE ALLA FONTE Versamento delle ritenute operate e degli importi versati dai soci <i>nel corso trimestre solare precedente</i> .	
16	IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI CAPITAL GAIN - REGIME AMMINISTRATO Pagamento, da parte delle Banche, Poste, Sim, Sgr, società fiduciarie e altri intermediari finanziari, dell'imposta sostitutiva applicata nel corso del precedente mese di novembre (<i>secondo mese precedente</i>), in applicazione del regime di "risparmio amministrato" agli investitori.	
16	IMPOSTA SOSTITUTIVA REDDITI DI CAPITALE E CAPITAL GAIN - REGIME GESTITO Pagamento, da parte delle Banche, Sim, Sgr, società fiduciarie e altri intermediari finanziari, dell'imposta sostitutiva inerente ai contribuenti in regime di "risparmio	

Giorno	Adempimento	Fatto/ da fare
	gestito”, nell’ipotesi di revoca del mandato di gestione attivata nel corso del precedente mese di novembre (<i>secondo mese precedente</i>).	
16	IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI I soggetti che pongono in essere in modo continuativo attività di intrattenimento devono procedere al pagamento dell’imposta inerente alle attività che sono state svolte nel <i>corso del mese precedente</i> .	
16	IMU-RAVVEDIMENTO OPEROSO BREVE Per i proprietari di beni immobili e/o dei titolari dei diritti reali di godimento sui medesimi, scade il termine per procedere alla regolarizzazione, con applicazione della sanzione amministrativa ridotta, del mancato o dell’insufficiente versamento del saldo Imu dovuto per l’anno precedente e scaduto lo scorso 17 dicembre. L’adempimento si perfeziona con la corresponsione dell’entità di tributo dovuto, degli interessi legali e della sanzione amministrativa ridotta nella misura dell’1,50% (1/10 del 15%).	
16	IVA-SOGGETTI IN REGIME FORFETARIO O DI VANTAGGIO Pagamento dell’Iva inerente agli acquisti intracomunitari e alle altre operazioni passive di cui risultino debitori d’imposta, poste in essere nel corso del mese precedente da parte dei soggetti che applicano il regime forfetario o quello di vantaggio (cosiddetti: contribuenti minimi).	
16	IVA - SOGGETTI IN REGIME MENSILE Pagamento: <ul style="list-style-type: none"> • da parte dei soggetti passivi Iva che effettuano la liquidazione dell’Iva con periodicità mensile, dell’eventuale debito di tributo di competenza dello scorso mese di dicembre, al netto dell’eventuale acconto corrisposto entro il 27 dicembre scorso; • da parte dei soggetti Iva che hanno affidato la tenuta della contabilità a terzi nel rispetto delle vigenti disposizioni, dell’eventuale debito di tributo riguardante le risultanze della liquidazione Iva dello scorso mese di novembre (<i>secondo mese precedente</i>). 	
16	LIQUIDAZIONE IVA PERIODICA MENSILE-RAVVEDIMENTO OPEROSO BREVE I soggetti passivi Iva, che erano tenuti a porre in essere il versamento dell’Iva a credito dell’Erario riveniente dalla liquidazione periodica di <i>competenza dello scorso mese di novembre (il cui termine per l’esecuzione è scaduto lo scorso 17 dicembre)</i> , hanno la possibilità di procedere, se non hanno già provveduto, alla regolarizzazione del pagamento dell’Iva a debito non eseguito o effettuato in misura non sufficiente. L’adempimento si perfeziona con la corresponsione dell’entità di tributo dovuto, degli interessi legali e della sanzione amministrativa ridotta nella misura dell’1,50% (1/10 del 15%).	
16	LOCAZIONI BREVI-VERSAMENTO RITENUTA ALLA FONTE Pagamento, da parte dei sostituti d’imposta degli intermediari che svolgono attività di agenzia immobiliare anche tramite portali <i>on line</i> , della ritenuta alla fonte nella misura del 21% derivante dalle locazioni brevi calcolata sui canoni corrisposti alla persona fisica locatore o comodatario o sublocatore.	
16	RITENUTE ALLA FONTE E/O IMPOSTE SOSTITUTIVE I sostituti d’imposta che nel corso del mese precedente hanno corrisposto: <ul style="list-style-type: none"> - compensi per avviamento commerciale; - contributi degli enti pubblici; 	

Giorno	Adempimento	Fatto/ da fare
	<ul style="list-style-type: none"> - indennità per la cessazione del rapporto di lavoro; - interessi e altri redditi di capitale (esclusi i dividendi); - premi e vincite; - provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari; - redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente; - redditi di lavoro autonomo; - redditi di lavoro dipendente, comprese le indennità per la cessazione del rapporto di lavoro; - redditi diversi; <p>devono procedere al pagamento, utilizzando il modello F24, delle relative ritenute alla fonte e/o delle imposte sostitutive.</p>	
16	<p>SOMME EROGATE IN RELAZIONE AD INCREMENTI DI PRODUTTIVITÀ-IMPOSTA SOSTITUTIVA</p> <p>I datori di lavoro del settore privato devono procedere al pagamento dell'imposta sostitutiva Irpef e inerenti addizionali nella misura del 10%, calcolata sulle somme erogate <i>nel corso del mese precedente</i> in relazione ad incrementi di efficienza, innovazione, produttività, qualità e redditività, nonché a partecipazione agli utili dell'impresa.</p>	
16	<p>SOSTITUTI D'IMPOSTA-RAVVEDIMENTO OPEROSO BREVE</p> <p>I contribuenti-sostituti d'imposta, che erano tenuti a porre in essere il versamento delle imposte sostitutive e/o delle ritenute alla fonte di <i>competenza dello scorso mese di novembre (il cui termine per l'esecuzione è scaduto lo scorso 17 dicembre)</i>, hanno la possibilità di procedere, se non hanno già provveduto, alla regolarizzazione del pagamento hanno la possibilità di procedere, se non vi hanno già provveduto, alla regolarizzazione dei pagamenti non eseguiti o effettuati in misura non sufficiente.</p> <p>L'adempimento si perfeziona con la corresponsione delle imposte e delle ritenute, maggiorate degli interessi legali e della sanzione amministrativa ridotta nella misura dell'1,50% (1/10 del 15%).</p>	
16	<p>TASI-RAVVEDIMENTO BREVE</p> <p>Per i proprietari di beni immobili e/o per i titolari dei diritti reali di godimento sui medesimi, nonché per i conduttori di unità immobiliari e/o immobili, scade il termine per procedere alla regolarizzazione, con applicazione della sanzione amministrativa ridotta, del mancato o dell'insufficiente versamento del saldo Tasi dovuto per l'anno precedente e scaduto lo scorso 17 dicembre.</p> <p>L'adempimento si perfeziona con la corresponsione dell'entità di tributo dovuto, degli interessi legali e della sanzione amministrativa ridotta nella misura dell'1,50% (1/10 del 15%).</p>	
21	<p>AGENZIE DI SOMMINISTRAZIONE</p> <p>Le agenzie di somministrazione devono procedere a comunicare in via telematica al Centro per l'impiego competente, tramite il modello UnificatoSomm, tutti i rapporti con i lavoratori somministrati che <i>nel corso del mese precedente</i> risultano instaurati, prorogati, trasformati o cessati.</p>	
21	<p>ARMATORI E SOCIETÀ DI ARMAMENTO</p> <p>Gli armatori e le società di armamento devono procedere a comunicare, utilizzando il servizio di collocamento in via telematica a mezzo modello Unimare, l'assunzione e la cessazione dei marittimi imbarcati o sbarcati <i>nel corso del mese precedente</i>.</p>	

Giorno	Adempimento	Fatto/ da fare
21	<p>AZIENDE DI SPEDIZIONE-AGENZIE MARITTIME-DENUNCIA E VERSAMENTO CONTRIBUTI</p> <p>Le imprese di spedizione e le agenzie marittime che applicano il Ccnl del settore merci devono procedere al pagamento dei contributi <i>relativi al mese precedente</i> dovuti al fondo di previdenza per gli impiegati, tenendo presente che sia il versamento dei contributi, sia l'invio delle distinte di contribuzione devono essere effettuati utilizzando esclusivamente il canale telematico.</p>	
20	<p>CONTRIBUTO CONAI</p> <p>Liquidazione della contribuzione dovuta <i>per il mese precedente</i> e invio al Conai-Consortio Nazionale Imballaggi delle inerenti dichiarazioni, tenendo presente che il contributo risultante dalla dichiarazione deve essere corrisposto entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione medesima e, in ogni caso, solamente dopo il ricevimento dell'addebito.</p>	
21	<p>MISURATORI FISCALI-COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI DI VERIFICA</p> <p>Trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate del dettaglio dei dati identificativi delle operazioni di verifica periodica degli apparecchi misuratori fiscali eseguite <i>nel corso del trimestre solare precedente</i> da parte dei fabbricanti e dei laboratori di assistenza e manutenzione su misuratori fiscali.</p>	
21	<p>PREVINDAI E PREVINDAPI</p> <p>Corresponsione dei contributi previdenziali integrativi a favore dei dirigenti di aziende industriali inerenti alle retribuzioni maturate <i>nel corso del trimestre solare precedente</i>.</p>	
21	<p>PREU-PRELIEVO ERARIALE UNICO APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO</p> <p>Presentazione telematica al competente Ufficio Regionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli da parte dei soggetti proprietari, possessori o detentori di apparecchi per il gioco lecito, dei concessionari della rete telematica e degli altri soggetti che svolgono attività funzionali alla raccolta delle giocate aventi i previsti requisiti, dell'istanza tendente all'ottenimento del rinnovo, per l'anno in corso, dell'iscrizione nell'apposito elenco.</p>	
21	<p>SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE, TELERADIODIFFUSIONE O ELETTRONICI RESI A COMMITTENTI NON SOGGETTI PASSIVI IVA DOMICILIATI O RESIDENTI NEGLI ALTRI STATI DELL'UNIONE EUROPEA-ADEMPIMENTO DICHIARATIVO</p> <p>I soggetti passivi domiciliati o residenti in Italia, ivi identificati e/o extracomunitari con stabile organizzazione in Italia devono procedere alla presentazione all'Agenzia delle entrate, mediante invio telematico, della dichiarazione inerente al trimestre solare precedente e attinente ai servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione e/o elettronici resi a committenti non soggetti passivi Iva domiciliati o residenti negli altri Stati dell'Unione europea.</p> <p>Entro alla data in esame, inoltre, devono anche procedere a porre in essere il pagamento della relativa imposta a credito dell'Erario.</p>	
21	<p>SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE, TELERADIODIFFUSIONE O ELETTRONICI RESI A COMMITTENTI NON SOGGETTI PASSIVI IVA DOMICILIATI O RESIDENTI NELL'UNIONE EUROPEA-ADEMPIMENTO DICHIARATIVO</p> <p>I soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dall'Unione europea, identificati in Italia devono procedere alla presentazione all'Agenzia delle entrate, mediante invio telematico, della dichiarazione inerente al trimestre solare precedente e attinente ai servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione e/o elettronici resi a committenti non soggetti passivi IVA domiciliati o residenti nell'Unione europea.</p>	

Giorno	Adempimento	Fatto/ da fare
	Entro alla data in esame, inoltre, devono anche procedere a porre in essere il pagamento della relativa imposta a credito dell'Erario.	
22	CANONE DI CONCESSIONE SUGLI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO I concessionari della rete telematica devono procedere al pagamento del canone di concessione sugli apparecchi di intrattenimento inerente al quinto periodo contabile dell'anno in corso (<i>mesi di novembre e dicembre</i>).	
22	PREU-PRELIEVO ERARIALE UNICO APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO Gli esercenti attività di intrattenimento, ai quali l'Aams-Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato ha rilasciato il nulla osta per gli apparecchi e i congegni da divertimento, devono procedere al pagamento della <i>quarta rata del sesto periodo contabile dell'anno precedente</i> (mesi di novembre e dicembre), pari al prelievo erariale unico dovuto per il periodo contabile al netto di quanto versato per le prime tre rate, mediante versamento utilizzando, esclusivamente in via telematica, il modello F24.	
25	CONTRIBUTI ENPAIA I datori di lavoro agricolo devono procedere sia al pagamento dei contributi inerenti al <i>mese precedente</i> per gli impiegati agricoli, sia alla presentazione della inerente denuncia.	
25	OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE Presentazione elenchi Intra mensili relativi al mese di dicembre 2018 ed elenchi Intra relativi al quarto trimestre 2018.	
28	ACCONTO IVA-IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO-RAVVEDIMENTO OPEROSO I soggetti passivi Iva, che erano tenuti a porre in essere il versamento dell'acconto Iva per l'anno 2018 (<i>il cui termine per l'esecuzione è scaduto il 27 dicembre 2018</i>), hanno la possibilità di procedere, se non vi hanno già provveduto, alla regolarizzazione - per ravvedimento cosiddetto "breve" - il pagamento dell'acconto Iva non eseguito o effettuato in misura non sufficiente. L'adempimento si perfeziona con la corresponsione dell'entità di tributo dovuto, degli interessi legali e della sanzione amministrativa ridotta nella misura dell'1,50% (1/10 del 15%).	
28	PREU-APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO Gli esercenti attività di intrattenimento, ai quali l'Aams-Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato ha rilasciato il nulla osta per gli apparecchi e i congegni da divertimento, devono procedere al pagamento la prima rata del primo periodo contabile (gennaio-febbraio), pari al 25% del Preu-prelievo erariale unico apparecchi da intrattenimento dovuto per il V periodo contabile (settembre-ottobre) dell'anno precedente, mediante versamento utilizzando, esclusivamente in via telematica, il modello F24.	
29	REGOLARIZZAZIONE INFEDELE INVIO IN TERMINI DEGLI ADEMPIMENTI DICHIARATIVI Alla data in esame, cioè entro e non oltre 90 giorni dal 31 ottobre 2018, scade il termine per regolarizzare l'infedeltà dei modelli 770/2018, Redditi 2018, Irap 2018 e Cnm 2018, mediante trasmissione telematica diretta o tramite un intermediario abilitato, corrispondendo la prevista sanzione amministrativa ridotta a un nono dell'entità minima e, se del caso, porre in essere separatamente il ravvedimento operoso per eventuali violazioni inerenti ai versamenti.	
29	REGOLARIZZAZIONE MANCATO INVIO IN TERMINI DEGLI ADEMPIMENTI DICHIARATIVI	

Giorno	Adempimento	Fatto/ da fare
	Alla data in esame, cioè entro e non oltre 90 giorni dal 31 ottobre 2018, scade il termine per regolarizzare l'omessa presentazione telematica dei modelli 770/2018, Redditi 2018, Irap 2018 e Cnm 2018, mediante trasmissione telematica diretta o tramite un intermediario abilitato, corrispondendo la prevista sanzione amministrativa ridotta a un decimo dell'entità minima e, se del caso, porre in essere separatamente il ravvedimento operoso per eventuali violazioni inerenti ai versamenti.	
30	AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO-PROVVIGIONI Per i soggetti preponenti di agenti e rappresentanti di commercio scade il termine per procedere sia alla consegna dell'estratto conto delle provvigioni maturate nel corso del precedente trimestre solare, sia alla corresponsione di tali provvigioni.	
30	ASSEGNI CIRCOLARI-IMPOSTA DI BOLLO-DICHIARAZIONE TRIMESTRALE Le aziende e gli istituti di credito autorizzati ad emettere assegni circolari, devono procedere, al fine della liquidazione dell'imposta di bollo dovuta, alla presentazione all'ufficio dell'Agenzia delle entrate (ex-Ufficio del registro) della dichiarazione inerente agli assegni predetti in circolazione nel corso del trimestre solare precedente.	
30	LOCAZIONI-REGISTRAZIONE CONTRATTI E VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO Termine per procedere alla registrazione dei nuovi contratti di locazione di beni immobili aventi decorrenza dall'inizio del mese e pagamento della relativa imposta di registro, nonché corresponsione dell'imposta anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione aventi decorrenza inizio mese.	
31	ACCISE-ESERCENTI ATTIVITÀ DI AUTOTRASPORTO MERCI PER CONTO PROPRIO O DI TERZI Scade il termine per gli esercenti l'attività di autotrasporto merci per conto proprio o di terzi, per procedere a presentare l'istanza-richiesta inerente al precedente trimestre solare (mesi di ottobre, novembre e dicembre), tendente al riconoscimento e per il conseguente ottenimento del credito d'imposta in base all'applicazione della carbon tax e/o dell'aumento del costo delle accise al gasolio per autotrazione.	
31	ASSICURAZIONI Per le imprese di assicurazione che operano in libera prestazione di servizi scade il termine per procedere alla determinazione e al pagamento dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel corso dello scorso <i>mese di dicembre</i> e sugli eventuali conguagli di tributo dovuti per lo scorso <i>mese di novembre</i> .	
31	ASSICURAZIONI ESTERE Le imprese di assicurazione estere che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi devono procedere alla presentazione, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il modello disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle entrate, della denuncia mensile relativa ai premi ed accessori incassati <i>nel corso del mese precedente</i> .	
31	ASSICURAZIONI-VERSAMENTO CONTRIBUTI DI VIGLIANZA Per le imprese di assicurazione e di riassicurazione, scade il termine per procedere ad effettuare sia la corresponsione all'ivass dell'acconto del contributo di vigilanza dovuto per l'anno in corso, pari al 50% del contributo versato per l'anno precedente, sia per inviare, tramite posta elettronica, l'autocertificazione che attesta l'avvenuto pagamento.	
31	BONUS PUBBLICITÀ	

Giorno	Adempimento	Fatto/ da fare
	Per fruire del bonus pubblicità occorre presentare la dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati nel 2018. L'invio della dichiarazione può essere effettuato direttamente o tramite una società del gruppo (se il richiedente fa parte di un gruppo societario) oppure tramite gli intermediari abilitati e trasmessa attraverso l'apposita piattaforma disponibile nell'area autenticata del sito internet dell'Agenzia delle entrate.	
31	CAF-CENTRI DI ASSISTENZA FISCALE I Caf-Centri di assistenza fiscale devono, in relazione al periodo d'imposta precedente, procedere all'invio all'Agenzia delle entrate della specifica relazione alla capacità operativa e alle risorse umane utilizzate, con indicazione delle tipologie di rapporti di lavoro instaurati e alla formazione svolta, all'affidamento a terzi dell'attività di assistenza fiscale, ai controlli effettuati, volti a garantire la qualità del prodotto, la qualità e l'adeguatezza dei livelli di servizio e al numero di dichiarazioni validamente trasmesse all'Agenzia delle entrate, nonché la prevista relazione tecnica.	
31	CANONE RAI-SEGNALAZIONE DI NON PRESENZA TELEVISORE Per le persone fisiche che sono titolari di utenze per la fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale, scade il termine per procedere a presentare all'Agenzia delle entrate l'autocertificazione, con effetto per l'anno 2019, con la quale attestare la non detenzione di un apparecchio televisivo da parte di alcun componente della famiglia anagrafica, in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica e da parte di alcun componente della famiglia anagrafica in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica, di un apparecchio televisivo ulteriore rispetto a quello per cui è stata presentata una denuncia di cessazione dell'abbonamento radio-televisivo per "suggellamento".	
31	CONSERVAZIONE DOCUMENTI E/O REGISTRI IN MODO INFORMATICO Scade il termine per procedere a concludere il processo di conservazione informatica dei documenti inerenti al periodo d'imposta 2017, con l'apposizione del previsto riferimento temporale.	
31	CONTABILITÀ TENUTA CON SISTEMI MECCANOGRAFICI O ELETTRONICI Scade il termine per procedere alla stampa su carta delle scritture contabili relative all'esercizio sociale o periodo d'imposta 2017 (<i>la tenuta dei registri Iva con sistemi elettrocontabili si deve considerare regolare anche in mancanza di trascrizione su carta</i>).	
31	CONTRIBUTO AMMINISTRATORI GIUDIZIARI I soggetti iscritti all'Albo degli amministratori giudiziari dei beni sequestrati o confiscati devono procedere a corrispondere il contributo annuale dovuto per la tenuta dell'Albo.	
31	CONTRIBUZIONE MANODOPERA AGRICOLA Invio all'Inps della denuncia inerente alle retribuzioni del trimestre solare precedente.	
31	CONTRIBUZIONI INPS Trasmissione telematica diretta o per il tramite di un intermediario, del modello Uniemens relativo alla denuncia retributiva e contributiva dei lavoratori dipendenti del mese precedente, nonché, <i>se ne ricorrono i presupposti</i> , dei compensi corrisposti nel medesimo periodo: <ul style="list-style-type: none"> • agli associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro; 	

Giorno	Adempimento	Fatto/ da fare
	<ul style="list-style-type: none"> • ai collaboratori coordinati e continuativi; • ai lavoratori a progetto; • ai lavoratori autonomi occasionali; • ai venditori a domicilio; • agli altri soggetti iscritti alla Gestione separata Inps. 	
31	<p>DICHIARAZIONE DEI REDDITI-MODELLO REDDITI-SC-PRESENTAZIONE</p> <p>I soggetti Ires (società di capitali ed enti commerciali residenti) che hanno chiuso il periodo d'imposta <i>alla fine dello scorso mese di aprile</i>, devono procedere alla presentazione della dichiarazione dei redditi (modello Redditi SC) in modalità esclusivamente telematica diretta o tramite intermediari abilitati.</p>	
31	<p>EROGAZIONI LIBERALI-COMUNICAZIONE</p> <p>I soggetti che effettuano erogazioni liberali devono procedere ad eseguire la comunicazione dell'entità delle erogazioni poste in essere nel corso del periodo di imposta precedente per poter beneficiare della deducibilità delle somme corrisposte.</p>	
31	<p>FATTURAZIONE DEGLI IMBALLAGGI E DEI RECIPIENTI NON RESTITUITI</p> <p>I soggetti titolari di partita Iva devono procedere alla fatturazione degli imballaggi e dei recipienti ceduti con obbligo di resa che non sono stati restituiti nel corso dell'anno solare precedente.</p>	
31	<p>FATTURAZIONE DIFFERITA TRIANGOLARE</p> <p>Termine per procedere all'emissione delle fatture, anche eventualmente in forma semplificata, inerenti alle cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio soggetto cedente, in relazione ai beni consegnati o spediti nel corso del precedente mese.</p>	
31	<p>IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ E SULLE AFFISSIONI-DENUNCIA CESSAZIONE E/O VERSAMENTO</p> <p>I soggetti interessati individuabili nel titolare degli impianti mediante i quali viene diffuso il messaggio pubblicitario (<i>in via principale</i>) e/o nel soggetto che produce o vende la merce o fornisce il servizio oggetto della pubblicità (<i>obbligato solidale</i>) e per le pubbliche affissioni, nel soggetto che richiede il servizio, devono procedere al pagamento del tributo inerente alla pubblicità annuale in unica soluzione o della prima rata.</p>	
31	<p>IMPOSTA DI BOLLO-DICHIARAZIONE</p> <p>I soggetti autorizzati a corrispondere l'imposta di bollo in maniera virtuale devono procedere alla presentazione all'Agenzia delle entrate, tramite trasmissione telematica diretta o utilizzando un intermediario abilitato, della dichiarazione contenente i dati e le informazioni inerenti agli atti e ai documenti emessi nell'anno precedente, al fine di liquidare l'imposta di bollo ancora dovuta per l'anno precedente e procedere alla liquidazione provvisoria dell'imposta di bollo dovuta in modo virtuale per l'anno in corso.</p>	
31	<p>IMPOSTA DI BOLLO-SEGNALAZIONE ATTI PRESENTATI AL REGISTRO DELLE IMPRESE</p> <p>I soggetti iscritti al Registro delle Imprese, diversi dagli imprenditori individuali e da quelli che risultano iscritti solamente al Rea-repertorio economico amministrativo, devono procedere alla presentazione all'ufficio delle entrate di una specifica dichiarazione contenente il numero degli atti presentati nell'anno precedente al Registro delle imprese su supporto informatico o tramite trasmissione telematica, al fine di consentire la liquidazione dell'imposta di bollo "virtuale" dovuta a saldo</p>	

Giorno	Adempimento	Fatto/ da fare
	per l'anno precedente ed in acconto per l'anno in corso.	
31	INAIL-DOMANDA RIDUZIONE DEI TASSI DI PREMIO Per i datori di lavoro in regola con la vigente disciplina in materia di prevenzione sugli infortuni e igiene del lavoro e con gli obblighi contributivi e assicurativi, scade il termine per procedere alla presentazione all'Inail della richiesta di riduzione del tasso medio di premio.	
31	LAVORATORI DIPENDENTI, PENSIONATI E TITOLARI DI REDDITI ASSIMILATI AL LAVORO DIPENDENTE Utilizzando il modello F24 con applicazione degli interessi nella misura dello 0,40% mensile, i lavoratori dipendenti, i pensionati, i collaboratori e i titolari di alcuni altri redditi assimilati al lavoro dipendente che hanno presentato tramite il sostituto d'imposta il modello 730, devono procedere alla corresponsione delle somme dovute che derivano dalla liquidazione del modello medesimo, nell'ipotesi in cui il sostituto d'imposta non ha potuto trattenere per incapienza delle retribuzioni, delle pensioni e/o dei compensi corrisposti.	
31	LIBRO UNICO DEL LAVORO Termine per eseguire l'annotazione delle registrazioni inerenti <i>al mese precedente</i> .	
31	MISURATORI FISCALI-SEGNALAZIONI VARIAZIONI ORGANIZZATIVE Termine utile per procedere alla notifica mediante raccomandata postale al Ministero dell'economia e delle finanze delle variazioni intervenute nel corso del trimestre solare precedente nell'organizzazione dei centri di assistenza tecnica diretta e/o indiretta inerente ai misuratori fiscali.	
31	OPERATORI CHE EFFETTUANO OPERAZIONI IN ORO Presentazione da parte di tutti i soggetti che hanno effettuato <i>nel corso del mese precedente</i> transazioni in oro da investimento e in materiale d'oro ad uso prevalentemente industriale, nel territorio dello Stato o con l'estero, della dichiarazione delle operazioni di valore pari o superiore a € 12.500,00	
31	PREU-PRELIEVO ERARIALE UNICO APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO-ACCERTAMENTO RESPONSABILITÀ I concessionari titolari delle autorizzazioni per gli apparecchi da gioco devono procedere in relazione al periodo contabile novembre-dicembre, ad effettuare la comunicazione telematica all'Agenzia delle dogane e dei monopoli delle informazioni e dei dati inerenti all'accertamento della responsabilità solidale dei terzi incaricati della raccolta delle somme giocate.	
31	PREU-PRELIEVO ERARIALE UNICO APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO-RATA MENSILE I concessionari titolari delle autorizzazioni per gli apparecchi da gioco devono procedere al pagamento della rata mensile, maggiorata degli interessi legali, in caso di accoglimento da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dell'istanza-richiesta di rateizzazione per temporanea situazione di difficoltà.	
31	PROPRIETARI DI FABBRICATI I proprietari di fabbricati devono procedere alla presentazione della prevista denuncia all'Agenzia del territorio per l'inagibilità dei fabbricati iscritti in catasto per l'accertato degrado fisico e/o per l'eventuale obsolescenza che non può essere superata con normali interventi di manutenzione.	
31	REDAZIONE E SOTTOSCRIZIONE INVENTARIO Scade il termine per procedere da parte degli imprenditori individuali, delle società e degli enti commerciali aventi l'esercizio sociale o periodo d'imposta coincidente	

Giorno	Adempimento	Fatto/ da fare
	con l'anno solare alla redazione e alla sottoscrizione dell'inventario inerente all'esercizio 2017.	
31	REDDITI DI TERRENI-DENUNCIA DELLE VARIAZIONI DEL REDDITO DOMINICALE I titolari di redditi di terreni (proprietari, affittuari o associati nella conduzione dei medesimi), in presenza di situazioni e/o cause di variazione in aumento o in diminuzione del reddito devono procedere alla presentazione della denuncia all'Ufficio dell'Agenzia del territorio, specificando la partita catastale e le particelle cui le variazioni si riferiscono, oltre ad allegare la dimostrazione grafica del frazionamento (a cura di geometri, ingegneri, architetti, ecc., utilizzando la procedura Docfa), se dette variazioni si riferiscono a porzioni di particelle.	
31	REVISORI LEGALI-CONTRIBUTO ANNUALE DOVUTO Termine per procedere da parte soggetti che al 1° gennaio scorso risultano iscritti nel Registro dei revisori legali, anche nella sezione dei revisori inattivi, del contributo dovuto per l'anno in corso.	
31	SCUOLE CIVILI DI PILOTAGGIO AEREO Le scuole civili di pilotaggio aereo, ammesse al beneficio, che hanno svolto attività aerodidattica nel corso del <i>secondo semestre solare precedente</i> devono procedere alla presentazione dell'istanza per la restituzione dell'accisa sui carburanti e dell'imposta di consumo sugli oli lubrificanti impiegati per lo svolgimento della predetta attività nel periodo considerato.	
31	SISTEMA TESSERA SANITARIA Termine utile per porre in essere l'invio telematico al Sts-Sistema Tessera Sanitaria del Ministero dell'economia e delle finanze, da parte dei medici e degli altri professionisti sanitari, delle farmacie e delle altre strutture sanitarie <i>oppure</i> dei soggetti dei medesimi delegati delle informazioni e dei dati inerenti sia alle spese sanitarie sostenute nel corso dell'anno solare precedente, sia degli eventuali rimborsi effettuati nel corso del 2018 per prestazioni erogate parzialmente o non erogate.	
31	SOGGETTI IRES-VERSAMENTO IMPOSTE INERENTI AL MODELLO REDDITI SC Pagamento delle imposte (Ires e Irap) a titolo di saldo e/o di primo acconto inerenti alla dichiarazione dei redditi (<i>modello Redditi SC</i>), <i>se ne ricorrono le condizioni</i> , da parte dei soggetti Ires (<i>società di capitali ed enti commerciali residenti</i>) con esercizio sociale o periodo d'imposta che si è chiuso alla fine dello scorso: - <i>mese di luglio</i> (senza maggiorazioni); - <i>mese di giugno</i> (con applicazione della maggiorazione dello 0,40%).	
31	SOGGETTI IVA CHE GESTISCONO IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE STRADALE DI BENZINA E GASOLIO A ELEVATA AUTOMAZIONE Scade il termine per procedere all'invio telematico all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli delle informazioni e dei dati dei corrispettivi non documentati con fattura inerenti alle cessioni poste in essere nel corso del mese precedente di benzina o di gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori.	
31	TASSA ANNUALE SULLE CONCESSIONI REGIONALI I soggetti che rientrano nell'ambito di applicazione delle concessioni regionali, se ne ricorrono le condizioni, devono procedere alla corresponsione della tassa annuale sulle concessioni regionali.	
31	TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP)-PAGAMENTO ANNUALE Pagamento in unica soluzione (o della prima rata, in caso di importo superiore a €	

Giorno	Adempimento	Fatto/ da fare
	258,23, se hanno optato per il versamento rateale, da parte dei titolari dell'atto di concessione o di autorizzazione di aree pubbliche o degli occupanti di fatto, anche abusivi di aree pubbliche della Tosap-tassa per l'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche sempreché non risultino sussistenti variazioni che determinano un maggior tributo rispetto all'anno precedente.	
31	TRATTAMENTO DEI DATI AI FINI DELLA PRECOMPILAZIONE DEI MODELLI DICHIARATIVI-OPPOSIZIONE Per i contribuenti persone fisiche, scade il termine, in relazione alle spese sanitarie sostenute nel corso del periodo d'imposta o anno solare precedente, per esercitare l'opposizione all'inerente trattamento delle informazioni e dei dati ai fini della precompilazione dei modelli 730/2019 e Redditi 2019/PF.	

Indici & dati

Coefficienti di rivalutazione del TFR¹

Anno 2018	TFR maturato nel periodo		Indice Istat	Differenza	Incidenza percentuale	75% di E	Tasso fisso 1,5%	Totale G+H coefficiente di rivalutazione
	dal	al						
Mese di dicembre	A	B	C	D	E	F	G	H
	15 nov.	14 dic.	102,1	1,0	0,989120	0,741840	1,500	2,241840

Modalità calcolo coefficiente di rivalutazione del TFR - trattamento di fine rapporto

Nel mese di dicembre 2018 il coefficiente per rivalutare le quote di Tfr-Trattamento di fine rapporto accantonate è risultato pari a **"2,241840"**.

Per individuare tale coefficiente si deve fare riferimento all'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati, escludendo i "tabacchi lavorati", tenendo presente che, per il mese in argomento, si deve procedere:

- a determinare la differenza tra l'indice di dicembre 2017 (101,1) e quello oggetto di rivalutazione (102,1), pari a "1,0" [102,1 – 101,1], che consente di calcolare l'effettiva percentuale da considerare nei conteggi della rivalutazione che risulta pari a: 0,989120;
- a ridurre il valore dell'incidenza percentuale predetta al 75% e cioè da "0,989120" a "0,741840" (75% di 0,989120);
- ad aggiungere il tasso fisso dello 0,125 mensile (pari a 1,500 annuale) che per il mese in esame è pari alla "1,500" [0,125 x 12];

in modo da pervenire all'individuazione del coefficiente di rivalutazione da applicare, nel periodo temporale di competenza, all'accantonamento del TFR pari a **"2,241840"** [0,741840 + 1,500].

TFR-Serie storiche

Mese	Periodo di riferimento	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Gennaio	15/1-14/2	0,421736	0,349327	0,125000	0,125000	0,265056	0,265845	0,413462	0,421749	0,235457	0,125000
Febbraio	15/2-14/3	0,546736	0,773430	0,250000	0,250000	0,320028	0,390845	0,826923	0,769960	0,470913	0,250000
Marzo	15/3-14/4	0,820104	0,898430	0,375000	0,375000	0,445028	0,656690	1,240385	1,192576	0,761598	0,375000
Aprile	15/4-14/5	0,945104	1,247757	0,500000	0,570093	0,710084	0,781690	1,725962	1,689595	1,162739	0,667286
Maggio	15/5-14/6	1,292656	1,223205	0,625000	0,765187	0,765056	0,906690	1,778846	1,888999	1,342968	0,959572
Giugno	15/6-14/7	1,566024	1,273430	0,750000	0,960280	0,960084	1,172535	2,048077	2,088403	1,467968	1,196097
Luglio	15/7-14/8	1,913576	1,398430	0,945093	1,015187	1,015056	1,367958	2,245192	2,436615	1,869109	1,321097
Agosto	15/8-14/9	2,335312	1,822532	1,220234	1,280374	1,280112	1,774648	2,730769	2,784827	2,159794	1,724907
Settembre	15/9-14/10	2,089392	1,723205	1,195093	1,125000	1,125000	1,617958	2,855769	2,909827	2,063881	1,626859
Ottobre	15/10-14/11	2,214392	1,698684	1,320093	1,390187	1,320028	1,672535	2,980769	3,332442	2,354566	1,807621
Novembre	15/11-14/12	2,191024	1,748878	1,445093	1,375000	1,375000	1,586268	2,961538	3,531846	2,534794	1,988383
Dicembre	15/12-14/1	2,241840	2,098205	1,795304	1,500000	1,500000	1,922535	3,302885	3,880058	2,935935	2,224907

¹ Elaborazione dati aggiornata al 16 gennaio 2019.

Indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati²

(fonte individuativa dati: Istat)

Anno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.	Media
2000	110,5	111,0	111,3	111,4	111,7	112,1	112,3	112,3	112,5	112,8	113,3	113,4	112,1
2001	113,9	114,3	114,4	114,8	115,1	115,3	115,3	115,3	115,4	115,7	115,9	116,0	115,1
2002	116,5	116,9	117,2	117,5	117,7	117,9	118,0	118,2	118,4	118,7	119,0	119,1	117,9
2003	119,6	119,8	120,2	120,4	120,5	120,6	120,9	121,1	121,4	121,5	121,8	121,8	120,8
2004	122,0	122,4	122,5	122,8	123,0	123,3	123,4	123,6	123,6	123,6	123,9	123,9	123,2
2005	123,9	124,3	124,5	124,9	125,1	125,3	125,6	125,8	125,9	126,1	126,1	126,3	125,3
2006	126,6	126,9	127,1	127,4	127,8	127,9	128,2	128,4	128,4	128,2	128,3	128,4	127,8
2007	128,5	128,8	129,0	129,2	129,6	129,9	130,2	130,4	130,4	130,8	131,3	131,8	130,0
2008	132,2	132,5	133,2	133,5	134,2	134,8	135,4	135,5	135,2	135,2	134,7	134,5	134,2
2009	134,2	134,5	134,5	134,8	135,1	135,3	135,3	135,8	135,4	135,5	135,6	135,8	135,2
2010	136,0	136,2	136,5	137,0	137,1	137,1	137,6	137,9	137,5	137,8	137,9	138,4	137,3
Base 2010=100													
Il coefficiente di raccordo tra la base 1995 e la base 2010=100 è pari a 1,3730													
Anno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.	Media
2011	101,2	101,5	101,9	102,4	102,5	102,6	102,9	103,2	103,2	103,6	103,7	104,0	102,7
2012	104,4	104,8	105,2	105,7	105,6	105,8	105,9	106,4	106,4	106,4	106,2	106,5	105,8
2013	106,7	106,7	106,9	106,9	106,9	107,1	107,2	107,6	107,2	107,1	106,8	107,1	107,0
2014	107,3	107,2	107,2	107,4	107,3	107,4	107,3	107,5	107,1	107,2	107,0	107,0	107,2
2015	106,5	106,8	107,0	107,1	107,2	107,3	107,2	107,4	107,0	107,2	107,0	107,0	107,1
Base 2010=100													
Il coefficiente di raccordo tra la base 2010 e la base 2015=100 è pari a 1,0710													
Anno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.	Media
2016	99,7	99,5	99,6	99,6	99,7	99,9	100,0	100,2	100,0	100,0	100,0	100,3	99,9
2017	100,6	101,0	101,0	101,3	101,1	101,0	101,0	101,4	101,1	100,9	100,8	101,1	101,0
2018	101,5	101,5	101,7	101,7	102,0	102,2	102,5	102,9	102,4	102,4	102,2	102,1	

² Elaborazione dati aggiornata al 16 gennaio 2019.

Variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese dell'anno precedente³

(fonte individuativa dati: Istat)

Anno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
2000	2,1	2,4	2,5	2,2	2,3	2,7	2,7	2,7	2,6	2,6	2,7	2,7
2001	3,1	3,0	2,8	3,1	3,0	2,9	2,7	2,7	2,6	2,6	2,3	2,3
2002	2,3	2,3	2,4	2,4	2,3	2,3	2,3	2,5	2,6	2,6	2,7	2,7
2003	2,7	2,5	2,6	2,5	2,4	2,3	2,5	2,5	2,5	2,4	2,4	2,3
2004	2,0	2,2	1,9	2,0	2,1	2,2	2,1	2,1	1,8	1,7	1,7	1,7
2005	1,6	1,6	1,6	1,7	1,7	1,6	1,8	1,8	1,9	2,0	1,8	1,9
2006	2,2	2,1	2,1	2,0	2,2	2,1	2,1	2,1	2,0	1,7	1,7	1,7
2007	1,5	1,5	1,5	1,4	1,4	1,6	1,6	1,6	1,6	2,0	2,3	2,6
2008	2,9	2,9	3,3	3,3	3,5	3,8	4,0	3,9	3,7	3,4	2,6	2,0
2009	1,5	1,5	1,0	1,0	0,7	0,4	-0,1	0,2	0,1	0,2	0,7	1,0
2010	1,3	1,3	1,5	1,6	1,5	1,3	1,7	1,5	1,6	1,7	1,7	1,9
2011	2,2	2,3	2,5	2,6	2,6	2,7	2,7	2,8	3,0	3,2	3,2	3,2
2012	3,2	3,3	3,2	3,2	3,0	3,1	2,9	3,1	3,1	2,7	2,4	2,4
2013	2,2	1,8	1,6	1,1	1,2	1,2	1,2	1,1	0,8	0,7	0,6	0,6
2014	0,6	0,5	0,3	0,5	0,4	0,3	0,1	-0,1	-0,1	0,1	0,2	-0,1
2015	-0,7	-0,4	-0,2	-0,3	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0
2016	0,3	-0,2	-0,3	-0,4	-0,4	-0,3	-0,1	-0,1	0,1	-0,1	0,1	0,4
2017	0,9	1,5	1,4	1,7	1,4	1,1	1,0	1,2	1,1	0,9	0,8	0,8
2018	0,9	0,5	0,7	0,4	0,3	1,2	1,5	1,5	1,3	1,5	1,4	1,1

³ Elaborazione dati aggiornata al 16 gennaio 2019.

Variazioni percentuali del mese indicato rispetto allo stesso mese di due anni precedenti⁴

(fonte individuativa dati: Istat)

Anno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
2000	3,5	3,6	3,9	3,8	3,9	4,2	4,4	4,3	4,4	4,4	4,8	4,9
2001	5,3	5,4	5,3	5,3	5,4	5,6	5,4	5,4	5,2	5,3	5,1	5,1
2002	5,4	5,3	5,3	5,5	5,4	5,2	5,1	5,3	5,2	5,2	5,0	5,0
2003	5,0	4,8	5,1	4,9	4,7	4,6	4,9	5,0	5,2	5,0	5,1	5,0
2004	4,7	4,7	4,5	4,5	4,5	4,6	4,6	4,6	4,4	4,1	4,1	4,0
2005	3,6	3,8	3,6	3,7	3,8	3,9	3,9	3,9	3,7	3,8	3,5	3,7
2006	3,8	3,7	3,8	3,7	3,9	3,7	3,9	3,9	3,9	3,7	3,6	3,6
2007	3,7	3,6	3,6	3,4	3,6	3,7	3,7	3,7	3,6	3,7	4,1	4,4
2008	4,4	4,4	4,8	4,8	5,0	5,4	5,6	5,5	5,3	5,5	5,0	4,8
2009	4,4	4,4	4,3	4,3	4,2	4,2	3,9	4,1	3,8	3,6	3,3	3,0
2010	2,9	2,8	2,5	2,6	2,2	1,7	1,6	1,8	1,7	1,9	2,4	2,9
2011	3,5	3,6	4,0	4,3	4,2	4,1	4,4	4,3	4,6	5,0	5,0	5,1
2012	5,4	5,6	5,8	5,9	5,8	6,0	5,7	5,9	6,2	6,0	5,7	5,7
2013	5,4	5,1	4,9	4,4	4,3	4,4	4,2	4,3	3,9	3,4	3,0	3,0
2014	2,8	2,3	1,9	1,6	1,6	1,5	1,3	1,0	0,7	0,8	0,8	0,5
2015	-0,2	0,1	0,1	0,2	0,3	0,2	0,0	-0,2	-0,2	0,1	0,2	-0,1
2016	-0,5	-0,6	-0,5	-0,7	-0,5	-0,4	-0,2	-0,2	0,0	-0,1	0,1	0,4
2017	1,2	1,3	1,1	1,3	1,0	0,8	0,9	1,1	1,2	0,8	0,9	1,2
2018	1,8	2,0	2,1	2,1	2,3	2,3	2,5	2,7	2,4	2,4	2,2	1,8

⁴ Elaborazione dati aggiornata al 16 gennaio 2019.

Coefficienti per tradurre valori monetari dal mese di gennaio 1947⁵

(fonte individuativa dati: Istat)

Anno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.	Anno
1947	49,371	48,342	46,997	43,136	41,113	38,600	37,395	35,447	33,705	33,799	35,339	36,455	39,271
1948	37,107	37,505	36,528	36,392	36,866	37,161	39,049	37,494	36,596	37,139	36,892	36,544	37,091
1949	36,043	36,237	36,078	35,565	35,600	36,007	37,037	36,596	36,775	37,605	37,511	37,800	36,554
1950	37,946	37,850	38,374	37,811	37,749	37,253	37,248	36,601	35,886	36,325	35,956	35,870	37,053
1951	35,368	34,747	34,559	33,794	33,754	33,309	33,322	33,440	33,453	33,361	33,157	33,175	33,772
1952	33,279	32,914	32,816	32,661	32,536	32,322	32,244	32,228	31,997	31,937	31,897	32,017	32,395
1953	32,066	32,005	32,009	31,699	31,511	31,422	31,897	31,989	31,846	31,723	31,570	31,644	31,778
1954	31,601	31,469	31,562	31,364	30,968	30,715	30,604	30,634	30,678	30,729	30,589	30,546	30,946
1955	30,556	30,626	30,556	30,306	30,031	29,831	29,940	29,891	29,982	29,989	29,863	29,665	30,102
1956	29,459	29,070	28,730	28,556	28,406	28,524	28,588	28,575	28,498	28,655	28,623	28,470	28,675
1957	28,193	28,362	28,502	28,521	28,419	28,362	28,190	28,165	28,035	27,809	27,613	27,456	28,131
1958	27,181	27,294	27,256	26,832	26,556	26,377	26,443	26,564	26,650	26,909	27,005	27,140	26,846
1959	27,034	27,112	27,187	27,137	27,063	27,068	27,100	27,060	26,928	26,751	26,583	26,500	26,957
1960	26,290	26,396	26,492	26,446	26,334	26,231	26,161	26,204	26,225	26,217	26,097	26,027	26,260
1961	25,822	25,809	25,793	25,638	25,548	25,507	25,538	25,489	25,413	25,375	25,185	25,068	25,515
1962	24,844	24,820	24,676	24,369	24,369	24,253	24,162	24,207	24,093	24,003	23,913	23,669	24,277
1963	23,280	22,863	22,761	22,639	22,639	22,639	22,660	22,619	22,401	22,187	22,187	22,052	22,579
1964	21,845	21,789	21,696	21,604	21,513	21,316	21,192	21,156	21,069	20,948	20,862	20,777	21,316
1965	20,676	20,643	20,593	20,543	20,477	20,428	20,363	20,347	20,314	20,298	20,282	20,202	20,428
1966	20,138	20,138	20,122	20,059	20,012	20,027	20,012	20,027	20,027	19,965	19,902	19,840	20,027
1967	19,790	19,809	19,770	19,731	19,692	19,654	19,615	19,577	19,501	19,520	19,520	19,520	19,635
1968	19,444	19,463	19,444	19,406	19,387	19,406	19,425	19,406	19,369	19,350	19,331	19,257	19,387
1969	19,202	19,202	19,128	19,037	19,001	18,929	18,805	18,752	18,700	18,613	18,544	18,458	18,858
1970	18,357	18,223	18,174	18,091	18,026	17,994	17,962	17,913	17,770	17,692	17,599	17,522	17,946
1971	17,457	17,406	17,322	17,272	17,173	17,124	17,058	17,026	16,914	16,834	16,787	16,756	17,091
1972	16,663	16,570	16,524	16,479	16,374	16,285	16,211	16,124	15,966	15,756	15,646	15,605	16,182
1973	15,417	15,273	15,144	14,967	14,758	14,661	14,590	14,519	14,449	14,288	14,130	13,900	14,661
1974	13,720	13,493	13,108	12,948	12,764	12,523	12,224	11,980	11,600	11,365	11,195	11,098	12,275
1975	10,969	10,843	10,830	10,682	10,612	10,507	10,446	10,391	10,296	10,167	10,082	9,986	10,476
1976	9,887	9,727	9,525	9,250	9,096	9,054	9,000	8,924	8,767	8,481	8,304	8,202	8,991
1977	8,173	7,992	7,873	7,791	7,691	7,619	7,562	7,511	7,430	7,351	7,245	7,210	7,613
1978	7,141	7,068	6,997	6,921	6,847	6,791	6,740	6,710	6,621	6,548	6,492	6,445	6,770
1979	6,323	6,231	6,154	6,054	5,978	5,919	5,865	5,808	5,669	5,540	5,469	5,380	5,850
1980	5,209	5,120	5,074	4,995	4,951	4,905	4,823	4,775	4,675	4,596	4,502	4,444	4,829
1981	4,386	4,307	4,247	4,188	4,130	4,089	4,054	4,027	3,971	3,894	3,829	3,790	4,068
1982	3,740	3,692	3,658	3,625	3,585	3,550	3,499	3,437	3,388	3,323	3,280	3,258	3,496
1983	3,213	3,170	3,142	3,109	3,079	3,062	3,033	3,022	2,982	2,934	2,904	2,890	3,041
1984	2,855	2,825	2,806	2,786	2,770	2,754	2,745	2,737	2,717	2,690	2,674	2,656	2,750
1985	2,628	2,602	2,583	2,562	2,547	2,533	2,525	2,520	2,510	2,480	2,462	2,446	2,532
1986	2,435	2,418	2,409	2,402	2,393	2,384	2,384	2,380	2,373	2,360	2,351	2,344	2,386
1987	2,329	2,321	2,312	2,306	2,298	2,289	2,283	2,277	2,261	2,241	2,235	2,231	2,281

⁵ Elaborazione dati aggiornata al 16 gennaio 2019.

Circ. n. 1/2019
Periodo 16-31 Gennaio 2019

1988	2,219	2,213	2,204	2,196	2,190	2,183	2,177	2,168	2,157	2,140	2,122	2,115	2,173
1989	2,100	2,082	2,072	2,059	2,050	2,040	2,035	2,032	2,022	2,003	1,995	1,986	2,039
1990	1,974	1,960	1,953	1,945	1,940	1,932	1,925	1,912	1,902	1,886	1,874	1,867	1,921
1991	1,853	1,837	1,832	1,823	1,817	1,807	1,804	1,799	1,791	1,777	1,765	1,760	1,806
1992	1,747	1,742	1,735	1,728	1,719	1,713	1,710	1,709	1,703	1,693	1,683	1,681	1,713
1993	1,675	1,668	1,665	1,658	1,652	1,644	1,638	1,636	1,635	1,624	1,616	1,616	1,644
1994	1,607	1,601	1,598	1,594	1,588	1,585	1,580	1,577	1,573	1,564	1,559	1,553	1,582
1995	1,547	1,535	1,523	1,515	1,505	1,497	1,496	1,491	1,487	1,479	1,470	1,468	1,501
1996	1,466	1,462	1,458	1,449	1,444	1,441	1,444	1,442	1,438	1,437	1,433	1,431	1,445
1997	1,429	1,427	1,426	1,424	1,420	1,420	1,420	1,420	1,418	1,414	1,410	1,410	1,420
1998	1,406	1,402	1,402	1,399	1,397	1,395	1,395	1,394	1,393	1,390	1,389	1,389	1,395
1999	1,388	1,385	1,382	1,377	1,375	1,375	1,372	1,372	1,369	1,366	1,361	1,360	1,374
2000	1,359	1,353	1,349	1,348	1,344	1,339	1,337	1,337	1,335	1,331	1,325	1,324	1,339
2001	1,318	1,314	1,312	1,308	1,304	1,302	1,302	1,302	1,301	1,298	1,295	1,294	1,304
2002	1,289	1,284	1,281	1,278	1,276	1,273	1,272	1,270	1,268	1,265	1,262	1,261	1,273
2003	1,255	1,253	1,249	1,247	1,246	1,245	1,242	1,240	1,237	1,236	1,233	1,233	1,243
2004	1,231	1,227	1,226	1,223	1,221	1,218	1,217	1,215	1,215	1,215	1,212	1,212	1,219
2005	1,212	1,208	1,206	1,202	1,200	1,198	1,195	1,193	1,193	1,191	1,191	1,189	1,198
2006	1,186	1,183	1,181	1,178	1,175	1,174	1,171	1,169	1,169	1,171	1,170	1,169	1,175
2007	1,168	1,166	1,164	1,162	1,158	1,156	1,153	1,151	1,151	1,148	1,143	1,139	1,155
2008	1,136	1,133	1,127	1,125	1,119	1,114	1,109	1,108	1,110	1,110	1,115	1,116	1,119
2009	1,119	1,116	1,116	1,114	1,111	1,110	1,110	1,106	1,109	1,108	1,107	1,106	1,110
2010	1,104	1,102	1,100	1,096	1,095	1,095	1,091	1,089	1,092	1,090	1,089	1,085	1,093
2011	1,081	1,077	1,073	1,068	1,067	1,066	1,063	1,060	1,060	1,055	1,054	1,051	1,065
2012	1,047	1,043	1,039	1,035	1,036	1,034	1,033	1,028	1,028	1,028	1,030	1,027	1,034
2013	1,025	1,025	1,023	1,023	1,023	1,021	1,020	1,016	1,020	1,021	1,024	1,021	1,022
2014	1,019	1,020	1,020	1,018	1,019	1,018	1,019	1,017	1,021	1,020	1,022	1,022	1,020
2015	1,027	1,024	1,022	1,021	1,020	1,019	1,020	1,018	1,022	1,020	1,022	1,022	1,021
2016	1,024	1,026	1,025	1,025	1,024	1,022	1,021	1,019	1,021	1,021	1,021	1,018	1,022
2017	1,015	1,011	1,011	1,008	1,010	1,011	1,011	1,007	1,010	1,012	1,013	1,010	1,011
2018	1,006	1,006	1,004	1,004	1,001	0,999	0,996	0,992	0,997	0,997	0,999	1,000	

Variazioni percentuali intercorrenti tra i periodi sottoindicati⁶

(fonte individuativa dati: Istat)

Anno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.	Anno
1947	4.837,1	4.734,2	4.599,7	4.213,6	4.011,3	3.760,0	3.639,5	3.444,7	3.270,5	3.279,9	3.433,9	3.545,5	3.827,1
1948	3.610,7	3.650,5	3.552,8	3.539,2	3.586,6	3.616,1	3.804,9	3.649,4	3.559,6	3.613,9	3.589,2	3.554,4	3.609,1
1949	3.504,3	3.523,7	3.507,8	3.456,5	3.460,0	3.500,7	3.603,7	3.559,6	3.577,5	3.660,5	3.651,1	3.680,0	3.555,4
1950	3.694,6	3.685,0	3.737,4	3.681,1	3.674,9	3.625,3	3.624,8	3.560,1	3.488,6	3.532,5	3.495,6	3.487,0	3.605,3
1951	3.436,8	3.374,7	3.355,9	3.279,4	3.275,4	3.230,9	3.232,2	3.244,0	3.245,3	3.236,1	3.215,7	3.217,5	3.277,2
1952	3.227,9	3.191,4	3.181,6	3.166,1	3.153,6	3.132,2	3.124,4	3.122,8	3.099,7	3.093,7	3.089,7	3.101,7	3.139,5
1953	3.106,6	3.100,5	3.100,9	3.069,9	3.051,1	3.042,2	3.089,7	3.098,9	3.084,6	3.072,3	3.057,0	3.064,4	3.077,8
1954	3.060,1	3.046,9	3.056,2	3.036,4	2.996,8	2.971,5	2.960,4	2.963,4	2.967,8	2.972,9	2.958,9	2.954,6	2.994,6
1955	2.955,6	2.962,6	2.955,6	2.930,6	2.903,1	2.883,1	2.894,0	2.889,1	2.898,2	2.898,9	2.886,3	2.866,5	2.910,2
1956	2.845,9	2.807,0	2.773,0	2.755,6	2.740,6	2.752,4	2.758,8	2.757,5	2.749,8	2.765,5	2.762,3	2.747,0	2.767,5
1957	2.719,3	2.736,2	2.750,2	2.752,1	2.741,9	2.736,2	2.719,0	2.716,5	2.703,5	2.680,9	2.661,3	2.645,6	2.713,1
1958	2.618,1	2.629,4	2.625,6	2.583,2	2.555,6	2.537,7	2.544,3	2.556,4	2.565,0	2.590,9	2.600,5	2.614,0	2.584,6
1959	2.603,4	2.611,2	2.618,7	2.613,7	2.606,3	2.606,8	2.610,0	2.606,0	2.592,8	2.575,1	2.558,3	2.550,0	2.595,7
1960	2.529,0	2.539,6	2.549,2	2.544,6	2.533,4	2.523,1	2.516,1	2.520,4	2.522,5	2.521,7	2.509,7	2.502,7	2.526,0
1961	2.482,2	2.480,9	2.479,3	2.463,8	2.454,8	2.450,7	2.453,8	2.448,9	2.441,3	2.437,5	2.418,5	2.406,8	2.451,5
1962	2.384,4	2.382,0	2.367,6	2.336,9	2.336,9	2.325,3	2.316,2	2.320,7	2.309,3	2.300,3	2.291,3	2.266,9	2.327,7
1963	2.228,0	2.186,3	2.176,1	2.163,9	2.163,9	2.163,9	2.166,0	2.161,9	2.140,1	2.118,7	2.118,7	2.105,2	2.157,9
1964	2.084,5	2.078,9	2.069,6	2.060,4	2.051,3	2.031,6	2.019,2	2.015,6	2.006,9	1.994,8	1.986,2	1.977,7	2.031,6
1965	1.967,6	1.964,3	1.959,3	1.954,3	1.947,7	1.942,8	1.936,3	1.934,7	1.931,4	1.929,8	1.928,2	1.920,2	1.942,8
1966	1.913,8	1.913,8	1.912,2	1.905,9	1.901,2	1.902,7	1.901,2	1.902,7	1.902,7	1.896,5	1.890,2	1.884,0	1.902,7
1967	1.879,0	1.880,9	1.877,0	1.873,1	1.869,2	1.865,4	1.861,5	1.857,7	1.850,1	1.852,0	1.852,0	1.852,0	1.863,5
1968	1.844,4	1.846,3	1.844,4	1.840,6	1.838,7	1.840,6	1.842,5	1.840,6	1.836,9	1.835,0	1.833,1	1.825,7	1.838,7
1969	1.820,2	1.820,2	1.812,8	1.803,7	1.800,1	1.792,9	1.780,5	1.775,2	1.770,0	1.761,3	1.754,4	1.745,8	1.785,8
1970	1.735,7	1.722,3	1.717,4	1.709,1	1.702,6	1.699,4	1.696,2	1.691,3	1.677,0	1.669,2	1.659,9	1.652,2	1.694,6
1971	1.645,7	1.640,6	1.632,2	1.627,2	1.617,3	1.612,4	1.605,8	1.602,6	1.591,4	1.583,4	1.578,7	1.575,6	1.609,1
1972	1.566,3	1.557,0	1.552,4	1.547,9	1.537,4	1.528,5	1.521,1	1.512,4	1.496,6	1.475,6	1.464,6	1.460,5	1.518,2
1973	1.441,7	1.427,3	1.414,4	1.396,7	1.375,8	1.366,1	1.359,0	1.351,9	1.344,9	1.328,8	1.313,0	1.290,0	1.366,1
1974	1.272,0	1.249,3	1.210,8	1.194,8	1.176,4	1.152,3	1.122,4	1.098,0	1.060,0	1.036,5	1.019,5	1.009,8	1.127,5
1975	996,9	984,3	983,0	968,2	961,2	950,7	944,6	939,1	929,6	916,7	908,2	898,6	947,6
1976	888,7	872,7	852,5	825,0	809,6	805,4	800,0	792,4	776,7	748,1	730,4	720,2	799,1
1977	717,3	699,2	687,3	679,1	669,1	661,9	656,2	651,1	643,0	635,1	624,5	621,0	661,3
1978	614,1	606,8	599,7	592,1	584,7	579,1	574,0	571,0	562,1	554,8	549,2	544,5	577,0
1979	532,3	523,1	515,4	505,4	497,8	491,9	486,5	480,8	466,9	454,0	446,9	438,0	485,0
1980	420,9	412,0	407,4	399,5	395,1	390,5	382,3	377,5	367,5	359,6	350,2	344,4	382,9
1981	338,6	330,7	324,7	318,8	313,0	308,9	305,4	302,7	297,1	289,4	282,9	279,0	306,8
1982	274,0	269,2	265,8	262,5	258,5	255,0	249,9	243,7	238,8	232,3	228,0	225,8	249,6
1983	221,3	217,0	214,2	210,9	207,9	206,2	203,3	202,2	198,2	193,4	190,4	189,0	204,1
1984	185,5	182,5	180,6	178,6	177,0	175,4	174,5	173,7	171,7	169,0	167,4	165,6	175,0
1985	162,8	160,2	158,3	156,2	154,7	153,3	152,5	152,0	151,0	148,0	146,2	144,6	153,2
1986	143,5	141,8	140,9	140,2	139,3	138,4	138,4	138,0	137,3	136,0	135,1	134,4	138,6
1987	132,9	132,1	131,2	130,6	129,8	128,9	128,3	127,7	126,1	124,1	123,5	123,1	128,1
1988	121,9	121,3	120,4	119,6	119,0	118,3	117,7	116,8	115,7	114,0	112,2	111,5	117,3

⁶ Elaborazione dati aggiornata al 16 gennaio 2019.

Circ. n. 1/2019
Periodo 16-31 Gennaio 2019

1989	110,0	108,2	107,2	105,9	105,0	104,0	103,5	103,2	102,2	100,3	99,5	98,6	103,9
1990	97,4	96,0	95,3	94,5	94,0	93,2	92,5	91,2	90,2	88,6	87,4	86,7	92,1
1991	85,3	83,7	83,2	82,3	81,7	80,7	80,4	79,9	79,1	77,7	76,5	76,0	80,6
1992	74,7	74,2	73,5	72,8	71,9	71,3	71,0	70,9	70,3	69,3	68,3	68,1	71,3
1993	67,5	66,8	66,5	65,8	65,2	64,4	63,8	63,6	63,5	62,4	61,6	61,6	64,4
1994	60,7	60,1	59,8	59,4	58,8	58,5	58,0	57,7	57,3	56,4	55,9	55,3	58,2
1995	54,7	53,5	52,3	51,5	50,5	49,7	49,6	49,1	48,7	47,9	47,0	46,8	50,1
1996	46,6	46,2	45,8	44,9	44,4	44,1	44,4	44,2	43,8	43,7	43,3	43,1	44,5
1997	42,9	42,7	42,6	42,4	42,0	42,0	42,0	42,0	41,8	41,4	41,0	41,0	42,0
1998	40,6	40,2	40,2	39,9	39,7	39,5	39,5	39,4	39,3	39,0	38,9	38,9	39,5
1999	38,8	38,5	38,2	37,7	37,5	37,5	37,2	37,2	36,9	36,6	36,1	36,0	37,4
2000	35,9	35,3	34,9	34,8	34,4	33,9	33,7	33,7	33,5	33,1	32,5	32,4	33,9
2001	31,8	31,4	31,2	30,8	30,4	30,2	30,2	30,2	30,1	29,8	29,5	29,4	30,4
2002	28,9	28,4	28,1	27,8	27,6	27,3	27,2	27,0	26,8	26,5	26,2	26,1	27,3
2003	25,5	25,3	24,9	24,7	24,6	24,5	24,2	24,0	23,7	23,6	23,3	23,3	24,3
2004	23,1	22,7	22,6	22,3	22,1	21,8	21,7	21,5	21,5	21,5	21,2	21,2	21,9
2005	21,2	20,8	20,6	20,2	20,0	19,8	19,5	19,3	19,3	19,1	19,1	18,9	19,8
2006	18,6	18,3	18,1	17,8	17,5	17,4	17,1	16,9	16,9	17,1	17,0	16,9	17,5
2007	16,8	16,6	16,4	16,2	15,8	15,6	15,3	15,1	15,1	14,8	14,3	13,9	15,5
2008	13,6	13,3	12,7	12,5	11,9	11,4	10,9	10,8	11,0	11,0	11,5	11,6	11,9
2009	11,9	11,6	11,6	11,4	11,1	11,0	11,0	10,6	10,9	10,8	10,7	10,6	11,0
2010	10,4	10,2	10,0	9,6	9,5	9,5	9,1	8,9	9,2	9,0	8,9	8,5	9,3
2011	8,1	7,7	7,3	6,8	6,7	6,6	6,3	6,0	6,0	5,5	5,4	5,1	6,5
2012	4,7	4,3	3,9	3,5	3,6	3,4	3,3	2,8	2,8	2,8	3,0	2,7	3,4
2013	2,5	2,5	2,3	2,3	2,3	2,1	2,0	1,6	2,0	2,1	2,4	2,1	2,2
2014	1,9	2,0	2,0	1,8	1,9	1,8	1,9	1,7	2,1	2,0	2,2	2,2	2,0
2015	2,7	2,4	2,2	2,1	2,0	1,9	2,0	1,8	2,2	2,0	2,2	2,2	2,1
2016	2,4	2,6	2,5	2,5	2,4	2,2	2,1	1,9	2,1	2,1	2,1	1,8	2,2
2017	1,5	1,1	1,1	0,8	1,0	1,1	1,1	0,7	1,0	1,2	1,3	1,0	1,1
2018	0,6	0,6	0,4	0,4	0,1	-0,1	-0,4	-0,8	-0,3	-0,3	-0,1	0,0	

Coefficienti per la rivalutazione dei crediti di lavoro maturati e pagati dopo il 1° novembre 1991

Anno	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Set.	Ott.	Nov.	Dic.
1991	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,7768	1,7643	1,7600
1992	1,7463	1,7416	1,7342	1,7269	1,7181	1,7123	1,7094	1,7080	1,7024	1,6925	1,6825	1,6799
1993	1,6738	1,6673	1,6642	1,6576	1,6512	1,6433	1,6372	1,6355	1,6340	1,6231	1,6154	1,6154
1994	1,6063	1,6004	1,5974	1,5930	1,5870	1,5841	1,5797	1,5768	1,5724	1,5638	1,5582	1,5524
1995	1,5468	1,5344	1,5222	1,5141	1,5047	1,4969	1,4954	1,4902	1,4864	1,4789	1,4699	1,4674
1996	1,4656	1,4613	1,4571	1,4486	1,4430	1,4403	1,4430	1,4417	1,4375	1,4361	1,4321	1,4306
1997	1,4279	1,4266	1,4253	1,4238	1,4198	1,4198	1,4198	1,4198	1,4172	1,4132	1,4092	1,4092
1998	1,4052	1,4013	1,4013	1,3987	1,3961	1,3948	1,3948	1,3935	1,3922	1,3896	1,3884	1,3884
1999	1,3871	1,3845	1,3820	1,3769	1,3743	1,3743	1,3718	1,3718	1,3680	1,3656	1,3606	1,3594
2000	1,3581	1,3520	1,3484	1,3472	1,3435	1,3388	1,3364	1,3364	1,3340	1,3305	1,3246	1,3234
2001	1,3176	1,3130	1,3118	1,3073	1,3039	1,3016	1,3016	1,3016	1,3005	1,2971	1,2949	1,2938
2002	1,2882	1,2838	1,2805	1,2773	1,2751	1,2729	1,2718	1,2697	1,2675	1,2643	1,2612	1,2601
2003	1,2548	1,2527	1,2486	1,2465	1,2455	1,2444	1,2413	1,2393	1,2362	1,2352	1,2322	1,2322
2004	1,2301	1,2261	1,2251	1,2221	1,2201	1,2172	1,2162	1,2142	1,2142	1,2142	1,2113	1,2113
2005	1,2113	1,2074	1,2054	1,2016	1,1997	1,1977	1,1949	1,1930	1,1920	1,1901	1,1901	1,1883
2006	1,1854	1,1826	1,1808	1,1780	1,1743	1,1734	1,1707	1,1688	1,1688	1,1707	1,1697	1,1688
2007	1,1679	1,1652	1,1634	1,1616	1,1580	1,1553	1,1527	1,1509	1,1509	1,1474	1,1430	1,1387
2008	1,1352	1,1327	1,1267	1,1242	1,1183	1,1133	1,1084	1,1076	1,1100	1,1100	1,1142	1,1158
2009	1,1183	1,1158	1,1158	1,1133	1,1109	1,1092	1,1092	1,1051	1,1084	1,1076	1,1068	1,1051
2010	1,1035	1,1019	1,0995	1,0955	1,0947	1,0947	1,0907	1,0883	1,0915	1,0891	1,0883	1,0844
2011	1,0801	1,0769	1,0727	1,0674	1,0664	1,0654	1,0623	1,0592	1,0592	1,0551	1,0541	1,0510
2012	1,0470	1,0430	1,0390	1,0341	1,0351	1,0331	1,0322	1,0273	1,0273	1,0273	1,0293	1,0264
2013	1,0244	1,0244	1,0225	1,0225	1,0225	1,0206	1,0197	1,0159	1,0197	1,0206	1,0235	1,0206
2014	1,0187	1,0197	1,0197	1,0178	1,0187	1,0178	1,0187	1,0168	1,0206	1,0197	1,0216	1,0216
2015	1,0264	1,0235	1,0216	1,0206	1,0197	1,0187	1,0197	1,0178	1,0216	1,0197	1,0216	1,0216
2016	1,0241	1,0261	1,0251	1,0251	1,0241	1,0220	1,0210	1,0190	1,0210	1,0210	1,0210	1,0179
2017	1,0149	1,0109	1,0109	1,0079	1,0099	1,0109	1,0109	1,0069	1,0099	1,0119	1,0129	1,0099
2018	1,0059	1,0059	1,0039	1,0039	1,0010	0,9990	0,9961	0,9922	0,9971	0,9971	0,9990	1,0000

N.B.: i crediti di lavoro maturati e pagati dopo il 1° novembre 1991 devono risultare rivalutati con il sistema mensile, applicando la variazione degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati e, ai valori così ottenuti, si devono sommare gli interessi legali, la cui misura percentuale deve necessariamente essere considerata in ragione d'anno.

Check list operativo

Fatture da emettere e da ricevere dei soggetti in contabilità semplificata per cassa

• Rilevazioni con registro incassi e pagamenti				
	SI	NO	N/A	Note e/o osservazioni
<p>Verificare, <i>per le fatture da emettere al 31 dicembre 2018</i>, se il ricavo è stato contabilizzato nel momento dell'effettivo incasso del credito commerciale?</p> <p><i>Esempio:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – Ddt datato 10.12.2018; – Fattura differita: emessa in data 10.1.2019; – Incasso del credito commerciale: 24.2.2019; – Ricavo di competenza: periodo d'imposta 2019. 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p>Verificare, <i>per le fatture da ricevere al 31 dicembre 2018</i>, se il costo è stato contabilizzato nel momento dell'effettivo pagamento del debito commerciale?</p> <p><i>Esempio:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – Ddt datato 10.12.2018; – Fattura ricevuta: in data 10.1.2019; – Pagamento del debito commerciale: 24.2.2019; – Costo di competenza: periodo d'imposta 2019. 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p>Verificare, <i>per i premi sul fatturato da liquidare al 31 dicembre 2018</i>, se il costo è stato contabilizzato nel momento dell'effettivo pagamento del premio?</p> <p><i>Esempio:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – Fattura ricevuta: in data 10.1.2019; – Pagamento del premio: 24.2.2019; – Costo di competenza: periodo d'imposta 2019. 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p>Verificare, <i>per le fatture/parcelle da ricevere di consulenza al 31 dicembre 2018</i>, se il costo è stato contabilizzato nel momento dell'effettivo pagamento?</p> <p><i>Esempio:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – Fattura ricevuta: in data 10.3.2019; – Pagamento della parcella: 24.6.2019; – Costo di competenza: periodo d'imposta 2019 (indipendentemente dalle prestazioni addebitate che possono fare riferimento sia all'anno 2018, sia al successivo). 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p>Verificare, <i>per le provvigioni da liquidare al 31 dicembre 2018</i>, se il costo è stato contabilizzato nel momento dell'effettivo pagamento della fattura?</p> <p><i>Esempio:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – Fattura ricevuta: in data 10.1.2019; – Pagamento della: 14.2.2019; – Costo di competenza: periodo d'imposta 2019. 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

<p>Verificare, per le note di variazione da liquidare al 31 dicembre 2018, se il minor ricavo è stato contabilizzato nel momento dell'effettivo pagamento della nota di credito?</p> <p><i>Esempio:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – Nota di credito emessa: in data 10.12.2018; – Pagamento della fattura con compensazione della nota di credito: 24.2.2019; – Minor ricavo di competenza: periodo d'imposta 2019. 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
---	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--

• Rilevazioni con registri Iva integrati e annotazione a fine esercizio dei mancati incassi e dei pagamenti da eseguire

	SI	NO	N/A	Note e/o osservazioni
<p>Verificare, per le fatture da emettere al 31 dicembre 2018, se il ricavo è stato contabilizzato nel momento dell'effettivo incasso del credito commerciale?</p> <p><i>Esempio:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – Ddt datato 10.12.2018; – Fattura differita: emessa in data 10.1.2019; – Incasso del credito commerciale: 24.2.2019; – Ricavo di competenza: periodo d'imposta 2019. 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p>Verificare, per le fatture da ricevere al 31 dicembre 2018, se il costo è stato contabilizzato nel momento dell'effettivo pagamento del debito commerciale?</p> <p><i>Esempio:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – Ddt datato 10.12.2018; – Fattura ricevuta: in data 10.1.2019; – Pagamento del debito commerciale: 24.2.2019; – Costo di competenza: periodo d'imposta 2019. 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p>Verificare, per i premi sul fatturato da liquidare al 31 dicembre 2018, se il costo è stato contabilizzato nel momento dell'effettivo pagamento del premio?</p> <p><i>Esempio:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – Fattura ricevuta: in data 10.1.2019; – Pagamento del premio: 24.2.2019; – Costo di competenza: periodo d'imposta 2019. 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p>Verificare, per le fatture/parcelle da ricevere di consulenza al 31 dicembre 2018, se il costo è stato contabilizzato nel momento dell'effettivo pagamento?</p> <p><i>Esempio:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – Fattura ricevuta: in data 10.3.2019; – Pagamento della parcella: 24.6.2019; – Costo di competenza: periodo d'imposta 2019 (indipendentemente dalle prestazioni addebitate che possono fare riferimento sia all'anno 2018, sia al successivo). 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p>Verificare, per le provvigioni da liquidare al 31</p>				

dicembre 2018, se il costo è stato contabilizzato nel momento dell'effettivo pagamento della fattura? <i>Esempio:</i> – Fattura ricevuta: in data 10.1.2019; – Pagamento della: 14.2.2019; – Costo di competenza: periodo d'imposta 2019.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare, per le note di variazione da liquidare al 31 dicembre 2018, se il minor ricavo è stato contabilizzato nel momento dell'effettivo pagamento della nota di credito? <i>Esempio:</i> – Nota di credito emessa: in data 10.12.2018; – Pagamento della fattura con compensazione della nota di credito: 24.2.2019; – Minor ricavo di competenza: periodo d'imposta 2019.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

• Rilevazioni con registri Iva integrati e applicazione della presunzione di incassi e pagamenti in relazione al momento della registrazione del documento

	SI	NO	N/A	Note e/o osservazioni
Verificare, per le fatture da emettere al 31 dicembre 2018, se il ricavo è stato contabilizzato nel momento della registrazione della fattura emessa? <i>Esempio:</i> – Ddt datato 10.12.2018; – Fattura differita: emessa in data 10.1.2019; – Fattura annotata nel registro Iva delle fatture emesse: in data 10.1.2019; – Ricavo di competenza: periodo d'imposta 2019.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare, per le fatture da ricevere al 31 dicembre 2018, se il costo è stato contabilizzato nel momento della registrazione della fattura passiva nel registro Iva degli acquisti? <i>Esempio:</i> – Ddt datato 10.12.2018; – Fattura ricevuta e annotata nel registro Iva degli acquisti: in data 10.1.2019; – Costo di competenza: periodo d'imposta 2019.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Verificare, per i premi sul fatturato da liquidare al 31 dicembre 2018, se il costo è stato contabilizzato nel momento della registrazione della fattura passiva nel registro Iva degli acquisti? <i>Esempio:</i> – Fattura ricevuta: in data 10.1.2019; – Fattura annotata nel registro Iva degli acquisti: in data 20.1.2019; – Costo di competenza: periodo d'imposta 2019.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

<p>Verificare, <i>per le fatture/parcelle da ricevere di consulenza al 31 dicembre 2018</i>, se il costo è stato contabilizzato nel momento della registrazione della fattura?</p> <p><i>Esempio:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – Fattura ricevuta: in data 10.3.2019; – Fattura annotata nel registro Iva degli acquisti: in data 20.3.2019; – Pagamento della parcella: 24.6.2019; – Costo di competenza: periodo d'imposta 2019 (indipendentemente dalle prestazioni addebitate che possono fare riferimento sia all'anno 2018, sia al successivo). 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p>Verificare, <i>per le provvigioni da liquidare al 31 dicembre 2018</i>, se il costo è stato contabilizzato nel momento della registrazione della fattura?</p> <p><i>Esempio:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – Fattura ricevuta: in data 10.1.2019; – Fattura annotata nel registro Iva degli acquisti: in data 20.2.2019; – Costo di competenza: periodo d'imposta 2019. 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<p>Verificare, <i>per le note di variazione da liquidare al 31 dicembre 2018</i>, se il minor ricavo è stato contabilizzato con riferimento al momento della registrazione della nota di credito?</p> <p><i>Esempio:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – Nota di credito emessa: in data 10.12.2018; – Nota di credito registrata: in data 24.2.2019; – Minor ricavo di competenza: periodo d'imposta 2019. 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Dossier Casi e Contabilità

Rilevazione in contabilità generale d'impresa della quota deducibile dell'Imu pagata sugli immobili strumentali

L'art. 14, comma 1, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, come sostituito dall'art. 1, comma 715, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), prevede che "L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 20%. La medesima imposta è indeducibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive". A partire dall'anno 2019, per espresso disposto della legge di bilancio 2019, la predetta misura si incrementa al 40%.

Ai sensi dell'art. 43, comma 2, del Tuir, si considerano strumentali gli immobili utilizzati "esclusivamente" per l'esercizio:

- dell'arte o della professione;
o:

- dell'impresa commerciale;

da parte del possessore, per cui, di conseguenza, si devono necessariamente escludere dalla nozione di "immobili strumentali" quelli ad utilizzo promiscuo.

In altri termini, per espressa previsione normativa, si deve ritenere esclusa la deducibilità dell'Imu relativa agli immobili adibiti promiscuamente:

- all'esercizio dell'arte o professione o all'impresa commerciale;
e:
- all'uso personale o familiare del contribuente.

Ai fini della determinazione del reddito d'impresa, costituisce costo deducibile l'Imu di competenza del periodo di imposta, a condizione che l'imposta risulti effettivamente pagata dal contribuente (principio di cassa).

Al riguardo, si pone in rilievo che l'art. 99, comma 1, del Tuir non prevede, ai fini della determinazione del reddito, un puro criterio di cassa in deroga a quello generale di competenza dei componenti negativi, ma costituisce una norma di cautela per gli interessi erariali introducendo un'ulteriore condizione di deducibilità per le imposte che è appunto l'avvenuto pagamento.

In conclusione, un'eventuale Imu versata tardivamente, rispetto al periodo d'imposta di riferimento, si deve ritenere indeducibile, in quanto si tratta di un costo di competenza di uno specifico periodo di imposta. Diversamente l'Imu corrisposta tardivamente, come a titolo meramente indicativo nel corso dell'anno successivo, è un costo di competenza del periodo di imposta precedente indeducibile in detto periodo, in assenza del pagamento e deducibile nel successivo periodo all'atto dell'avvenuto pagamento mediante una variazione in diminuzione in sede di adempimento dichiarativo.

Per i soggetti titolari di lavoro autonomo, in assenza di una specifica disposizione, si applica il principio generale dell'art. 54, comma 1, del Tuir, secondo cui sono deducibili le spese sostenute nel periodo di imposta nell'esercizio dell'arte o professione.

Quindi, l'Imu è deducibile nell'anno in cui avviene il relativo pagamento, anche se tardivo.

A chiarimento dell'assunto, si consideri l'avvenuto pagamento dell'Imu per un bene immobile strumentale nel corso del 2018 per € 1.000,00 in due rate di uguale ammontare.

Contabilmente la rilevazione è di semplice articolazione, come di seguito indicato:

- per il pagamento dell'acconto entro il 16 giugno:

riferimento conti		Descrizione Dare		Descrizione Avere	Importi	
E B.14	P C.IV.1	Imu	a	Banca c/c		500,00
Versamento prima rata Imu						

- per il pagamento del saldo entro il 16 dicembre:

riferimento conti		Descrizione Dare		Descrizione Avere	Importi	
E B.14	P C.IV.1	Imu		a Banca c/c		500,00
Versamento quota saldo Imu						

In sede di adempimento dichiarativo per l'anno 2018 (modello Redditi 2019), al fine di beneficiare della deducibilità Imu del 20% di quanto effettivamente versato è necessario effettuare da parte dei contribuenti:

- in contabilità ordinaria (quadro RF dei modelli Redditi 2019 PF, SC e SP rispettivamente per imprese individuali, soggetti Ires e società personali):
 - una variazione in aumento -> al rigo RF16-imposte indeducibili o non pagate (art. 99 del Tuir), per l'intero ammontare dell'Imu risultante dal conto economico (nel caso in esame: per € 1.000,00);
 - una variazione in diminuzione -> al rigo RF55-altre variazioni in diminuzione, annotando il codice "38" e indicando il 20% dell'Imu inerente all'immobile strumentale corrisposta nel periodo d'imposta oggetto di adempimento dichiarativo (nell'ipotesi in esame: € 200,00 pari al 20% di € 1.000,00);
- in contabilità semplificata (quadro RG dei modelli Redditi 2019 PF e SP rispettivamente per imprese individuali e società personali):
 - sezione prima quadro RG -> al rigo RG22-altri componenti negativi per la quota del 20% dell'Imu pagata (nell'ipotesi in esame: € 200,00 pari al 20% di € 1.000,00);
- esercenti arti e professioni (quadro RE del modello Redditi 2019 PF):
 - determinazione del reddito - quadro RE -> al rigo RE19-altre spese documentate (col. 3: Imu) per la quota del 20% dell'Imu pagata (nel caso in esame: € 200,00 pari al 20% di € 1.000,00).

Ravvedimento operoso per l'omesso o insufficiente versamento del saldo Imu 2018

Coloro che hanno eseguito il pagamento del saldo Imu:

- in misura inferiore a quanto dovuto (insufficiente versamento);
 - oltre il termine di scadenza previsto (tardivo versamento);
- oppure:*

- non corrispondono la prevista somma (omesso versamento);

sono soggetti alle sanzioni amministrative previste dall'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, che espressamente, al comma 1, recita: "chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Salva l'applicazione dell'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo".

In concreto, l'operatività normativa citata consente di individuare la presenza di una sanzione amministrativa di tipo:

- generico, che trova applicazione per tutte le patologie relative ai versamenti di imposte e tributi;

- *ridotto*, per ritardi di pagamento che non risultano di entità superiore a 90 giorni;
 - *ridottissimo*, per ritardi di versamento non superiori a 15 giorni;
- tenendo presente che per i tributi locali il ravvedimento operoso non può trovare operatività se la violazione non è stata già constatata e, comunque, non sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, ne hanno avuto formale conoscenza (questionari o accertamenti già notificati).
- In concreto, per i ritardi o gli omessi nei versamenti dell'Imu, la sanzione amministrativa che si rende applicabile (Fig. 1) è stata prevista nella misura:
- dell'1%, al giorno crescente nei primi 14 giorni (dall'1% al 14%);
 - del 15%, dal 15° giorno di ritardo fino al 90° giorno;
 - del 30%, dal 91° giorno successivo alla scadenza e il termine per la presentazione della dichiarazione Tasi-Imu relativa all'anno in cui l'imposta doveva essere versata (alcuni Comuni, con apposito regolamento, hanno disciplinato una specifica percentuale ridotta per i ravvedimenti operosi posti in essere dopo la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione Tasi-Imu relativa all'anno in cui l'imposta doveva essere versata).
 - In altri termini, il soggetto interessato o contribuente che corrisponde l'imposta dovuta in ritardo, per non incorrere nella sanzione amministrativa prevista, ha la possibilità di fare ricorso autonomamente allo strumento del ravvedimento operoso.
 - Infatti, le finalità di tale istituto sono quelle consentire di porre in essere il rimedio spontaneo, *entro precisi termini temporali*, alle omissioni e alle irregolarità commesse, beneficiando di una consistente riduzione delle sanzioni amministrative.

Fig. 1 – Entità della sanzione amministrativa

Termine ultimo versamento	Entro i primi 14 giorni	Dal 15° giorno al 90° giorno	Oltre il 90° giorno
Sanzione amministrativa -	1% giornaliero (1% ... 14%)	15%	30%

Al riguardo, si pone in rilievo che nel caso di effettuato:

- *entro il 15° giorno successivo alla scadenza*, si rende applicabile la sanzione amministrativa in misura pari allo 0,10% per ogni giorno di ritardo (*ravvedimento sprint*);
- *tra il 16° ed il 30° giorno successivo alla scadenza prevista*, si rende operativa la sanzione amministrativa ridotta del 1,50% (1/10 del 15%) dell'imposta omessa, oltre agli interessi legali (*ravvedimento breve*);
- *tra il 31° ed il 90° giorno successivo alla scadenza prevista*, si rende dovuta la sanzione amministrativa ridotta dell'1,67% (1/9 del 15%) dell'imposta omessa, oltre agli interessi legali (*ravvedimento intermedio*);
- *tra il 91° giorno successivo alla scadenza e il termine per la presentazione della dichiarazione Tasi-Imu relativa all'anno in cui l'imposta doveva essere versata (es.: entro il 30 giugno 2019 per*

l'anno di imposta 2018), si rende applicabile la sanzione amministrativa ridotta del 3,75% (1/8 del 30%) dell'imposta omessa, oltre agli interessi legali (*ravvedimento lungo*).

Le misure della sanzione amministrativa ordinaria, coordinate con quelle ridotte applicabili in sede di ravvedimento operoso, sono schematizzate nel seguente specchio:

<i>Giorni di ritardo</i>	<i>Sanzione amministrativa ordinaria applicabile</i>	<i>Sanzione amministrativa ridotta in presenza di ravvedimento operoso</i>
1	1%	0,10%
2	2%	0,20%
3	3%	0,30%
4	4%	0,40%
5	5%	0,50%
6	6%	0,60%
7	7%	0,70%
8	8%	0,80%
9	9%	0,90%
10	10%	1,00%
11	11%	1,10%
12	12%	1,20%
13	13%	1,30%
14	14%	1,40%
15	15%	1,50%
dal 16° al 30°	15%	1,50%
dal 31° al 90°	15%	1,67%

<i>Giorni di ritardo</i>	<i>Sanzione amministrativa ordinaria applicabile</i>	<i>Sanzione amministrativa ridotta in presenza di ravvedimento operoso</i>
oltre il 90° ed entro il termine per la presentazione della dichiarazione Tasi-Imu relativa all'anno in cui l'imposta doveva essere versata (es.: entro il 30 giugno 2019 per l'anno di imposta 2018)	30%	3,75%
Oltre il termine di cui al rigo precedente	Successivamente al termine previsto per il ravvedimento, alcuni Comuni, con proprio regolamento (<i>a cui si rinvia</i>) hanno previsto che il tardivo versamento può essere sanato usufruendo dell'adempimento spontaneo aggiungendo all'imposta dovuta una specifica sanzione amministrativa (es.: il Comune di Bologna prevede l'entità del 9% in misura fissa).	

Per il coerente perfezionamento del ravvedimento operoso è necessario che entro il termine previsto avvenga il pagamento:

- dell'ammontare dell'imposta o della differenza di imposta dovuta;
- della sanzione sull'entità del tributo che viene corrisposto in ritardo.
- degli interessi legali calcolati sull'imposta, maturati dal giorno in cui il versamento doveva essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito. Per comodità operativa, nello specchio che segue si evidenziano le ultime variazioni della misura degli interessi in argomento:

<i>Misura del saggio di interesse legale dal 1° gennaio 2017</i>		
<i>Periodo</i>	<i>Norme</i>	<i>Saggio di interesse</i>
1.1.2017-31-12-2017	D.M. Economia 7.12.2016	0,10%
1.1.2018-31-12-2018	D.M. Economia 13.12.2017	0,30%
1.1.2019-31-12-2019 (<i>salvo proroga</i>)	D.M. Economia 12.12.2018	0,80%

Se non è stato corrisposto il saldo dell'Imu entro il 17 dicembre 2018 o se, per errore, è stato pagato solamente in parte, sussiste la possibilità di regolarizzare l'importo per intero o come integrazione a quanto già effettuato facendo ricorso all'istituto del ravvedimento operoso applicando una delle forme analizzate precedentemente, tenendo, ovviamente in considerazione, quanto stabilito dal Comune interessato per l'aliquota applicabile e le eventuali agevolazioni ed esclusioni.

Caso – si consideri che il saldo dell'Imu dovuta al 17 dicembre 2018 risultasse di ammontare pari a € 1.500,00.

Soluzioni: se il pagamento della somma dovuta:

- viene eseguito utilizzando il “ravvedimento intermedio” dal 17 gennaio 2019 al 16 marzo 2019, è necessario corrispondere, oltre alla somma relativa al tributo dovuto:
 - la sanzione amministrativa ridotta nella misura dell’1,67% (1/9 del 15%);
 - gli interessi legali dello 0,30% annuo dal 17 dicembre 2018 al 31 dicembre 2018) e dello 0,80% per i giorni del 2019;

tenendo presente che entrambi si calcolano sull’imposta ancora dovuta.

Se si considera che il pagamento della somma dovuta con il ravvedimento operoso è stato eseguito in data 16 marzo 2019 (cioè novanta giorni dopo la scadenza del termine), l’importo complessivo di € 1.528,17, reveniente dal seguente conteggio:

- sanzione amministrativa ridotta: 1,67% di € 1.500,00 = € 25,50;
 - interessi legali:
 - per 14 giorni: dal 17 dicembre 2018 al 31 dicembre 2018:
[(€ 1.500,00 x 0,30 x 14) : 36.500] = € 0,17;
 - per 76 giorni: dal 1° gennaio 2019 al 16 marzo 2019:
[(€ 1.500,00 x 0,80 x 76) : 36.500] = € 2,50;
 - somma complessivamente dovuta a regolarizzazione, comprensiva dell’ammontare di Imu a saldo, sanzione amministrativa ridotta e interessi legali: [€ 1.500,00 + € 25,50 + € 0,17 + € 2,50] = € 1.528,17;
- viene eseguito utilizzando il “ravvedimento lungo” dal 17 marzo 2019 al 30 giugno 2019, cioè entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno 2018, è necessario corrispondere, oltre alla somma relativa al tributo dovuto:

- la sanzione amministrativa ridotta nella misura dell’3,75% (1/8 del 30%);
- gli interessi legali dello 0,30% annuo dal 17 dicembre 2018 al 31 dicembre 2018) e dello 0,80% per i giorni del 2019;

tenendo presente che entrambi si calcolano sull’imposta ancora dovuta.

Se si considera che il pagamento della somma dovuta con il ravvedimento operoso è stato eseguito in data 28 giugno 2019 (cioè 193 giorni dopo la scadenza del termine), l’importo complessivo di € 1.562,30, reveniente dal seguente conteggio:

- sanzione amministrativa ridotta: 3,75% di € 1.500,00 = € 56,25;
- interessi legali:
 - per 14 giorni: dal 17 dicembre 2018 al 31 dicembre 2018:
[(€ 1.500,00 x 0,30 x 14) : 36.500] = € 0,17;
 - per 179 giorni: dal 1° gennaio 2019 al 28 giugno 2019:
[(€ 1.500,00 x 0,80 x 179) : 36.500] = € 5,88;
- somma complessivamente dovuta a regolarizzazione, comprensiva dell’ammontare di Imu a saldo, sanzione amministrativa ridotta e interessi legali: [€ 1.500,00 + € 56,25 + € 0,17 + € 5,88] = € 1.562,30.

Il pagamento delle somme dovute per il *ravvedimento operoso del saldo Imu* può essere effettuato utilizzando le modalità per i versamenti ordinari e cioè utilizzando l’apposito bollettino di pagamento o il modello F24, per il quale, oltre al codice catastale del Comune interessato, si devono utilizzare i seguenti codici-tributo:

- 3912 - Imu-imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze art.13, c.7, D.L. 201/2011- Comune;
- 3913 - Imu-imposta municipale propria per fabbricati rurali ad uso strumentale - Comune;
- 3914 - Imu-imposta municipale propria per i terreni - Comune
- 3916 - Imu-imposta municipale propria per le aree fabbricabili - Comune;

- 3918 - Imu-imposta municipale propria per gli altri fabbricati - Comune;
- 3930 - Imu-imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – Incremento Comune;
- 3925 - Imu-imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – Stato;

tenendo presente che:

- alla voce “rateazione” non deve essere specificato alcun codice;
- nel campo “importi a debito versati”, oltre all’ammontare dell’Imu a saldo devono essere compresi sia gli interessi, sia la sanzione amministrativa ridotta.

In concreto, il contribuente che ricorre al *ravvedimento operoso* per sanare l’eventuale violazione Imu, se esegue la corresponsione tramite il modello F24, deve necessariamente compilare la sezione “*Imu ed altri tributi locali*” come segue:

- nel campo “*codice ente/codice comune*”, indicare il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili;
- barrare la casella “*Ravv.*”, se il pagamento si riferisce al ravvedimento, comprendendo nell’importo, *oltre all’entità dell’Imu dovuta*, anche le sanzioni e gli interessi;
- barrare le caselle “*Acconto*” o “*Saldo*” a seconda che il ravvedimento si riferisca all’acconto o al saldo (nel caso il versamento si riferisca sia all’acconto, sia al saldo, è necessario barrare entrambe le caselle);
- specificare nella casella “*Numero immobili*” il *dato numerico degli immobili* interessati al ravvedimento (massimo 3 cifre);
- annotare nella casella “*Anno di riferimento*”, l’*anno d’imposta* cui si riferisce il pagamento, tenendo presente che nell’ipotesi di ravvedimento (con barrata la casella “*Ravv.*”) è necessario riportare l’anno in cui l’ammontare Imu avrebbe dovuto essere corrisposto;
- rilevare nel campo “*codice tributo*” il *codice tributo* che individua la tipologia del versamento.